

Piano Territoriale del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina Variante 2020



Norme di Attuazione

PIANO TERRITORIALE DEL PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA

VARIANTE 2020

NORME DI ATTUAZIONE

COORDINAMENTO GENERALE TECNICO E ORGANIZZATIVO

Arch. **Valerio Fioravanti** - Dott. **Fausto Minelli**

PROGETTO

Arch. **Gualtiero Agazzani**

COLLABORATRICE

Alessandra Sirotti

PIANO TERRITORIALE DEL PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA

(Approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 6456 del 20/12/1994)

GRUPPO DI COORDINAMENTO: dott. Eriuccio Nora, dott. Francesco Puma, dott. Roberto Ori, arch. Nadia Quartieri, dott. Mauro Ferri, dott. Luigi Vezzalini, geom. Mario Cavedoni; GRUPPO DI PROGETTAZIONE - Coordinamento tecnico del progetto: arch. Lino Bulgarelli; COLLABORAZIONI E CONTRIBUTI TECNICO-SCIENTIFICI: dott. Stefano Selleri, dott. Enrico Marchetti, dott. Mauro Ferri, dott. Luigi Vezzalini, dott. Roberto Ori, rag. Gianni Benedetti

PIANO TERRITORIALE DEL PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA

VARIANTE GENERALE

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 133 del 01/10/2008)

COORDINAMENTO GENERALE E ORGANIZZATIVO: dott. Roberto Ori, dott. Fausto Minelli; PROGETTO: arch. Valerio Fioravanti, arch. Alberto Mazzoni; COLLABORAZIONI E CONTRIBUTI TECNICO-SCIENTIFICI: geom. Giorgio Badodi, dott. Geol. Paolo Corgi, dott. for. Paolo Filetto, arch. Marina Foschi, Gianni Genzale, dott. Matteo Gualmini, ing. Marco Monaci, geom. Pier Luigi Piumi, Giovanni Savini

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità generali del Parco	7
Art. 2 – Finalità specifiche del Parco	7
Art. 3 – Obiettivi del Piano Territoriale del Parco	8
Art. 4 – Effetti ed ambito di applicazione delle Norme	8
Art. 5 – Contenuti, struttura ed elaborati del Piano Territoriale del Parco	9
Art. 6 – Direttive e criteri metodologici per la redazione e la revisione degli strumenti di pianificazione subordinati	10

CAPO II – STRUMENTI DI ATTUAZIONE E GESTIONE – PROCEDURE

Art. 7 – Progetti di tutela, recupero e valorizzazione e “Aree studio”	11
Art. 8 – Parere di conformità	11
Art. 9 – Nulla-Osta	12
Art. 10 – Regolamento	12
Art. 11 – Accordo agro-ambientale	13
Art. 12 – Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea	13
Art. 13 – Sistema informativo del Parco e monitoraggio ambientale	14

CAPO III – NORME TERRITORIALI

Art. 14 – Tutela degli ambienti ipogei	20
Art. 15 – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario	20
Art. 16 – Tutela della vegetazione e della flora	21
Art. 17 – Tutela e gestione delle aree forestali	23
Art. 18 – Tutela della fauna	25
Art. 19 – Tutela delle acque	28
Art. 20 – Tutela dell’assetto geomorfologico e dei beni di interesse geologico, morfologico, idrogeologico, mineralogico e paleontologico	32
Art. 21 – Tutela del paesaggio	34
Art. 22 – Indirizzi e prescrizioni per l’attività agricola	35
Art. 23 – Tutela dei beni archeologici	36
Art. 24 – Tutela del tessuto insediativo, del patrimonio edilizio storico, dei beni culturali e degli elementi di interesse storico testimoniale	37
Art. 25 – Disposizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nuovi interventi	38
Art. 26 – Riduzione dell’inquinamento luminoso, acustico ed elettromagnetico	40
Art. 27 – Acquisizioni programmate	40

CAPO IV – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Art. 28 – Zone territoriali omogenee	42
Art. 29 – Zona A di protezione integrale	42
Art. 30 – Zona B di protezione generale	42
Art. 31 – Zona C di protezione ambientale	45
Art. 32 – Zona C1 di protezione ambientale speciale	46
Art. 33 – Zona C2 di protezione ambientale normale	50
Art. 34 – Zona D territorio urbano e urbanizzabile	55
Art. 35 – Area contigua	57
Art. 36 – Infrastrutture per la mobilità e la sosta	60

Abbreviazioni

Piano Territoriale del Parco	PTP
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	PTCP
Piano Territoriale di Area Vasta	PTAV
Legge Regionale Emilia-Romagna	l. r.
Decreto legislativo	d. lgs.
Decreto ministeriale	d. m.
Decreto del Presidente della Repubblica	d. p. r.
Ampliamento	A.
Demolizione	D.
Manutenzione ordinaria	M.O.
Manutenzione straordinaria	M.S.
Nuova costruzione	N.C.
Ristrutturazione edilizia	R.E.
Restauro e risanamento conservativo	R.R.C.
Restauro scientifico	R.S.
Superficie Complessiva	S.C.
Zone Speciali di Conservazione	ZSC
Zona di Protezione Speciale	ZPS
Norma a carattere di indirizzo	(I)
Norma a carattere di direttiva	(D)
Norma a carattere di prescrizione	(P)

Parametri ed indici urbanistici

I parametri e gli indici urbanistici impiegati sono riferiti alla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 28 giugno 2017, n. 922, *Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013*, così come modificate dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 16 luglio 2018, n. 1136.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità generali del Parco

1. In attuazione delle finalità istitutive e degli obiettivi gestionali stabiliti dalla l.r. 6/2005, *Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000*, il Parco dei Sassi di Roccamalatina persegue:
 - a. la conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali, con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, il mantenimento della diversità biologica, la preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, la valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
 - b. la ricerca scientifica e la sperimentazione in campo naturalistico multi e interdisciplinare, l'educazione ambientale, la formazione;
 - c. la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
 - d. il recupero, il ripristino e la riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
 - e. l'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali, anche attraverso il mantenimento e la valorizzazione delle produzioni agricole tipiche e di qualità;
 - f. la valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili.

Art. 2 – Finalità specifiche del Parco

1. Il territorio compreso nel Parco presenta caratteri geo-morfologici unici (in particolare le guglie rocciose sul versante destro della media valle del fiume Panaro), nonché aspetti fisionomici, naturali ed insediativi tipici dell'ambiente collinare modenese. Il territorio si connota in particolare per la ricchezza e varietà degli elementi strutturanti il paesaggio collinare, con la permanenza di insediamenti abitati in gran parte a matrice storica. I diversi substrati rocciosi danno vita a paesaggi collinari variegati che si trovano a stretto contatto, generando un concentrato di biodiversità. Le finalità specifiche del Parco sono le seguenti:
 - a. conservare la geodiversità, ed in specifico tutelare gli habitat rupestri della formazione dei Sassi e degli habitat ipogei;
 - b. conservare la biodiversità, attraverso la tutela dell'insieme delle specie animali e vegetali, degli ecosistemi e degli habitat naturali, ed in particolare tutelare gli habitat di interesse comunitario censiti nella Rete Natura 2000, tra cui:
 - formazioni erbose calcicole rupicole dell'*Alyso-sedion albi*;
 - formazioni erbose secche seminaturali cespugliate su substrato calcareo;
 - foreste alluvionali di ontano nero (*Alnus glutinosa*) e frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*);
 - formazioni a ginepro (*Juniperus communis*) su lande o prati calcicoli;
 - gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*), cervo volante (*Lucanus cervus*) e vertigo sinistrorso minore (*Vertigo angustior*) tra gli invertebrati;
 - lasca (*Chondrostoma genei*), vairone (*Leuciscus souffia*), barbo italico (*Barbus plebejus*), barbo canino (*Barbus meridionalis*) e cobite (*Cobitis taenia*) tra i pesci;
 - geotritone italiano (*Speleomantes italicus*) e tritone crestato italiano (*Triturus carniflex*) tra gli anfibi;
 - colubro di Riccioli (*Coronella girondica*) tra i rettili;
 - falco pellegrino (*Falco peregrinus*), succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), martin pescatore (*Alcedo atthis*), torcicollo (*Jynx torquilla*), upupa (*Upupa epops*), averle genere *Lanius*, allodola (*Alauda arvensis*), tottavilla (*Lullula arborea*), calandro (*Anthus campestris*) e ortolano (*Emberiza hortulana*) tra gli uccelli;
 - tutte le specie di Chiroterri tra i mammiferi;
 - tutelare le specie botaniche di interesse regionale presenti;

- tutelare e riqualificare il paesaggio, ed in specifico il paesaggio agricolo e forestale, con particolare riguardo alla coltura del castagno;
- tutelare, recuperare e riqualificare i valori storico-culturali del territorio;
- qualificare e promuovere le attività economiche e l'occupazione locale basate su un uso sostenibile delle risorse naturali;
- favorire il mantenimento delle aziende agricole esistenti, la loro riqualificazione e l'adeguamento alle nuove esigenze produttive;
- recuperare le aree marginali e gli ambienti degradati;
- tutelare e ricostituire gli equilibri idraulici ed i sistemi idrogeologici;
- applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra attività dell'uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agricole tradizionali;
- realizzare programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo all'evoluzione della natura, della vita e dell'attività dell'uomo nel suo sviluppo storico, alla conoscenza e al monitoraggio di specie faunistiche o vegetazionali di particolare interesse;
- valorizzare il rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero, collegate alla fruizione ambientale, ed in particolare alla promozione dell'educazione ambientale e del "turismo durevole", secondo i principi della *Carta europea del turismo durevole nelle aree protette*.

Art. 3 – Obiettivi del Piano Territoriale del Parco

1. Il Piano Territoriale del Parco (PTP), costituendo lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel perimetro del Parco e dell'Area contigua, persegue obiettivi coerenti con le finalità del Parco.
2. Il Piano del Parco definisce la sua disciplina in conformità a quanto stabilito dal PTPR per i territori dei Comuni in esso inclusi, così come integrate e specificate nel PTCP della Provincia di Modena approvato in conformità al piano regionale e in attuazione delle previsioni del programma regionale, di cui all'art.12 della l. r. 6/2005. In particolare, il PTP intende:
 - dare attuazione alle finalità generali e specifiche elencate all'art. 2;
 - costituire il riferimento principale per ciò che riguarda la tutela e l'uso del territorio all'interno del perimetro del Parco insieme al PTPR/PTCP e agli altri strumenti legislativi e normativi statali e regionali, nonché a quelli di pianificazione territoriale vigenti, per il medesimo ambito territoriale;
 - definire le condizioni di sostenibilità ambientale per il territorio ricompreso nell'Area contigua;
 - raccordarsi con gli altri strumenti di gestione del Parco previsti dalla legislazione (Regolamento e Accordo agro-ambientale).

Art. 4 – Effetti ed ambito di applicazione delle Norme

1. Definizione

Il PTP costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il Piano, in coerenza con la legge istitutiva del Parco (l.r. 11/1988), indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità, precisa, mediante azionamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti.

2. Efficacia

Ai sensi dell'art. 24, comma 2 della l. r. 6/2005, il PTP costituisce stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), di cui all'art. 26 della l. r. 20/2000 o del Piano Territoriale di area vasta (PTAV) di cui all'art. 42 della l.r. 24/2017. L'approvazione del PTP equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza

degli interventi pubblici ivi previsti. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive, riguardanti gli ambiti o parti degli ambiti individuati nelle presenti Norme, contenute nella legislazione e nella normativa statale e regionale, nonché negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti. Trovano inoltre applicazione le prescrizioni, gli indirizzi e le direttive previste dal PTCP o PTAV e dalla pianificazione sovraordinata, con particolare riguardo alla disciplina delle trasformazioni e degli usi compatibili.

3. Effetti

Il PTP determina il perimetro definitivo del Parco, sulla base del perimetro indicato nella legge istitutiva. Le indicazioni normative del PTP sono espresse sotto forma di indirizzi, direttive e prescrizioni:

- gli **indirizzi** (I) costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione e programmazione dell'Ente di Gestione e degli altri enti interessati al Parco; gli strumenti di pianificazione e programmazione provvedono alla loro applicazione;
- le **direttive** (D) costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione e programmazione, nonché negli atti amministrativi regolamentari: sono in particolare rivolte ai Comuni per la loro attività di pianificazione e regolamentazione;
- le **prescrizioni** (P) costituiscono norme vincolanti, relative ad oggetti ed aree specificamente individuate dalla cartografia di Piano, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

Art. 5 – **Contenuti, struttura ed elaborati del Piano Territoriale del Parco**

1. Il PTP, in attuazione degli artt. 25 e 26 della l. r. 6/2005, presenta i seguenti contenuti ed elaborati:

- **Relazione illustrativa del Quadro conoscitivo**
- **Cartografia di Quadro conoscitivo:**
 - Tav. n. 1 *Carta dell'uso reale del suolo*
 - Tav. n. 2 *Carta della vegetazione*
 - Tav. n. 3 *Carta geologica e delle emergenze geologiche e geomorfologiche*
 - Tav. n. 4 *Carta dei valori naturalistici*
 - Tav. n. 5 *Carta-mosaico della pianificazione comunale*
 - Tav. n. 6 *Carta dei quadri visivi, dei punti panoramici notevoli e degli impatti paesaggistici*
 - Tav. n. 7 *Carta delle attività produttive presenti (agricole, artigianali, industriali e turistiche)*
 - Tav. n. 8 *Carta degli istituti venatori*
 - Tav. n. 9 *Carta delle proprietà pubbliche*
 - Tav. n. 10 *Carta di raffronto tra Piano vigente e Variante 2020*
 - Tav. n. 11 *Carta forestale*
 - Tav. n. 12 *Carta degli habitat di interesse comunitario*
 - Tav. n. 13 (A e B) *Carta dei vincoli sovraordinati e degli istituti di tutela ambientale e territoriale*
- **Cartografia di Piano:**
 - Tav. n. 14 *Carta delle risorse idriche*
 - Tav. n. 15 *Carta del patrimonio edilizio storico e dei beni culturali e ambientali*
 - Tav. n. 16 *Carta dei valori paesaggistici e beni culturali*
 - Tav. n. 17 *Carta infrastrutture e servizi per la mobilità, la sosta e la fruizione del Parco*
 - Tav. n. 18 *Carta dell'assetto del territorio e zonizzazione*
 - Tav. n. 19 *Carta delle acquisizioni programmate e definizione degli edifici incongrui*
- **Norme di attuazione**
- **Allegati alle Norme di attuazione:**
 - Allegato 1: Scheda tecnica del Sito ZSC-ZPS Sassi di Roccamalatina e Sasso di Sant'Andrea (IT4040003);
 - Allegato 2: Elenco della flora di interesse presente nel Parco dei Sassi di Roccamalatina

- Allegato 3: Criteri per il rilascio di pareri e definizione di prescrizioni tecniche per la realizzazione di interventi in ambito fluviale
- Allegato 4: Schede dei nuclei, edifici ed elementi di interesse archeologico, architettonico, testimoniale e paesaggistico
- Allegato 5: Schede degli alberi monumentali presenti nell'area protetta
- Allegato 6: Schede delle strutture ed infrastrutture del Parco
- **Accordo agro-ambientale**
- **Valsat - Studio di Incidenza - Sintesi non tecnica**

Art. 6 – Direttive e criteri metodologici per la redazione e la revisione degli strumenti di pianificazione subordinati

1. (D) Rapporto tra Piano Territoriale del Parco e strumenti urbanistici comunali

Le prescrizioni del PTP che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando usi ammissibili e trasformazioni consentite, sono immediatamente vincolanti e si applicano, indipendentemente dal loro recepimento, negli strumenti urbanistici comunali.

I Comuni territorialmente interessati dal Parco adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PTP entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di deposito. Il PTP stabilisce direttive e criteri per la redazione e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, in modo da accordare gli obiettivi con quelli del Parco, in quanto strumenti attuatori delle scelte del PTP. Le disposizioni del PTP hanno effetto diretto sulla pianificazione urbanistica comunale, nelle parti di territorio ricomprese all'interno del perimetro del Parco e dell'Area contigua, con particolare riferimento a:

- norme per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali;
- definizione in Zone omogenee, con particolare riferimento all'utilizzo del territorio non urbanizzato;
- destinazione di aree all'uso pubblico;
- previsione di infrastrutture.

2. (D) Pianificazione delle Aree contigue

Le Aree contigue, non ricomprese nel Parco, hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio protetto. Per tali zone il PTP definisce le condizioni di sostenibilità ambientale e di tutela paesaggistica, che gli strumenti urbanistici devono osservare nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività ammesse.

3. (D) Varianti agli strumenti urbanistici

Per l'approvazione dei Piani urbanistici e delle varianti territorialmente interessati dal Parco e dalle aree ad esso contigue è necessario il parere di conformità, come precisato all'art.8, e l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

CAPO II – STRUMENTI DI ATTUAZIONE E GESTIONE - PROCEDURE

Art. 7 – Progetti di tutela , recupero e valorizzazione e “Aree studio”

1. Progetti di tutela, recupero e valorizzazione

La Tav. 13A riporta la delimitazione del progetto di tutela, recupero e valorizzazione del fiume Panaro, di cui alla Carta 1.1 del PTCP e all'art.32 delle relative Norme. L'area interessata dal progetto giunge a lambire il margine settentrionale del Parco ed è interessata dal Progetto Speciale - Contratto di Fiume del medio Panaro approvato dal Comune di Marano sul Panaro con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 12 novembre 2013.

L'Ente di Gestione aderisce al progetto in qualità di “Presidio Paesistico Partecipativo del fiume Panaro”.

2. Aree studio

La Tav. 13A riporta la delimitazione dell'area studio di cui alla Carta 1.1 del PTCP e all'art.32, co. 4 delle relative Norme. L'area studio interessa il Parco solo in minima parte ed è ubicata in sinistra idraulica del Rio Monte Orsello nel tratto compreso tra le località Roccamalatina e Tagliata; si caratterizza per i terreni acclivi con una densa copertura boschiva e per la presenza di fenomeni carsici (dolina di Cà del Mago e Pozzo alla Tagliata). L'Ente di Gestione promuove studi e ricerche volte a meglio caratterizzare quest'area per gli aspetti geomorfologici, vegetali e faunistici anche al fine di valutare una candidatura di quest'area ad ampliamento del Parco o dell'Area contigua.

Art. 8 – Parere di conformità

1. (D) Ambito di applicazione

I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco, nonché le loro Varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle Zone D, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione da parte degli Enti competenti, al Parere di conformità dell'Ente di Gestione rispetto al PTP e al relativo Regolamento, in conformità all'art. 39 della l. r. 6/2005 e in coerenza con l'art. 145 del D.Lgs. 42/2004 (Codice Urbani).

2. (D) Procedura

Il Parere di conformità è richiesto all'Ente di Gestione dai Comuni e dagli altri enti cui competano i piani ed i programmi di cui al comma precedente, preventivamente alla loro approvazione. L'Ente di Gestione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale periodo, il parere medesimo si intende rilasciato. Il termine per il rilascio del Parere di conformità può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della documentazione. Il Parere di conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del piano e definisce quali sono gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, di cui all'art. 40 della l. r. 6/2005. Qualora il piano riguardi il Sito ZSC-ZPS Sassi di Roccamalatina e Sasso di Sant'Andrea (IT4040003), il Parere di conformità assume valore di parere dell'Ente di Gestione concernente la Valutazione di Incidenza sul Sito che compete all'ente che approva il piano, come definito all'art. 7 della l. r. 7/2004.

Art. 9 – Nulla-osta

1. (D) L'ambito territoriale di applicazione del nulla-osta è costituito da:

- a. territorio del Parco regionale, ad esclusione della Zona D di cui all'art. 25, comma 1, lett. d) della l. r. 6/2005;
- b. territorio dell'Area contigua.

Il nulla-osta non è dovuto:

- nel “territorio urbanizzato” ricompreso nell’Area contigua ai Parchi regionali qualora i Comuni territorialmente competenti abbiano conformato i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PTP e del Regolamento del Parco, ai sensi degli artt. 31 e 39 della l. r. 6/2005;
 - per le tipologie di interventi, impianti, opere, attività così come definite all’art. 3 del “Regolamento per il rilascio del nulla osta dell’Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità - Emilia Centrale.
- 2.(D) Il procedimento di rilascio del nulla-osta è normato dal “Regolamento per il rilascio del nulla osta dell’Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità - Emilia Centrale allegato al Regolamento generale del Parco, quale parte integrante e sostanziale.
- 3.(D) Il nulla-osta non ha valore di autorizzazione paesaggistica.

Art. 10 – Regolamento

1. (D) Contenuti

Il Regolamento, di cui all’art. 32 della l.r. 6/2005, in conformità con le disposizioni del PTP, assolve le seguenti funzioni:

- disciplina le attività consentite, in conformità con le prescrizioni e i vincoli del presente PTP e specifica con maggiore dettaglio le norme riguardanti vari settori di attività;
- definisce, nel quadro delle prescrizioni del presente PTP, i criteri per l’accesso e la fruizione del Parco e può prevedere, sulla base di appositi programmi di monitoraggio, soglie di rispetto ambientale per particolari aree e percorsi, con ulteriori limitazioni temporanee o definitive all’accesso e alla fruizione;
- definisce le norme per l’attività venatoria nell’Area contigua;
- definisce i criteri per l’utilizzazione delle risorse naturali, con particolare riferimento ai prodotti del sottobosco, e può prevedere modalità di favore per i residenti nel Parco o nei Comuni in cui è compreso;
- disciplina eventuali forme di agevolazione e di incentivo per le attività, le iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei residenti e dei proprietari dei terreni compresi entro i confini del Parco e dell’Area contigua;
- determina l’entità delle sanzioni, nonché i criteri e i parametri per l’erogazione di eventuali indennizzi e contributi;
- fornisce indicazioni di dettaglio sui materiali, le attrezzature, gli arredi e la segnaletica da utilizzare negli interventi all’interno del Parco;
- definisce i colori da utilizzare negli edifici, le tipologie costruttive e gli abachi per i particolari architettonici da utilizzare per gli interventi di ripristino edilizio;
- dispone le regole per la tutela di specifiche specie animali e vegetali presenti nel Parco e nell’Area contigua.

2. (D) Procedure

Il Regolamento è elaborato secondo le procedure e le modalità previste dall’art. 32 della l.r. 6/2005 e dall’art. 18, comma 4 della l. r. 13/2015.

Art. 11 – Accordo agro-ambientale

1. (D) Natura e contenuti

Ai sensi dell’art. 33 della l. r. 6/2005, l’Accordo agro-ambientale è parte integrante del PTP e definisce gli obiettivi e le azioni da attivare prioritariamente per la valorizzazione delle imprese agricole e la conservazione della biodiversità e del paesaggio nel territorio del Parco.

Gli obiettivi specifici dell’Accordo agro-ambientale sono i seguenti:

- a. diffusione delle pratiche che mantengano le buone condizioni agronomiche ed ambientali;

- b. conservazione e/o ripristino di elementi caratterizzanti il paesaggio all'interno del Parco, come testimonianza storico-documentale del "paesaggio agrario tipico della collina modenese/bolognese", mantenimento e ripristino di elementi caratteristici delle coltivazioni tradizionali (piantate, siepi, filari, alberi secolari, ecc.), da perseguire attraverso modalità condivise e con opportune incentivazioni;
- c. mantenimento e/o reintroduzione di antiche varietà vegetali e razze animali, da perseguire attraverso forme condivise e con opportune incentivazioni;
- d. aumento del numero di aziende che praticano l'agricoltura biologica in una logica di filiera;
- e. qualificazione degli interventi edilizi e infrastrutturali per la conservazione, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, da perseguire attraverso modalità condivise e con opportune agevolazioni e incentivazioni;
- f. incremento del turismo naturalistico e didattico, anche presso le aziende agricole (agriturismo, fattorie didattiche, bed & breakfast);
- g. incremento della vendita diretta e/o in forma associata di prodotti tipici e biologici;
- h. controllo della fauna selvatica mediante azioni concertate con le aziende e con tecniche rispettose della natura, con l'obiettivo di azzerare i danni all'agricoltura.

Inoltre l'Accordo si prefigge:

- di coinvolgere maggiormente gli operatori del settore agricolo nella programmazione e nelle attività dell'Ente di Gestione;
- di mitigare gli impatti prodotti dalle infrastrutture di rango locale mediante la loro razionalizzazione e migliorandone la funzionalità ed efficienza.

2. (D) Procedure

L'Accordo agro-ambientale è redatto secondo le modalità stabilite dall'art. 33, comma 6, della l. r. 6/2005.

Art. 12 – Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea

1. (D) Contenuti

Nell'ambito del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea Emilia Centrale, di cui all'art. 19 della l.r. 24/2011, l'Ente di Gestione prevede tra l'altro:

- a. la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nell'Area protetta e nel Sito della Rete Natura 2000, e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
- b. gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione dell'Area protetta e del Sito della Rete Natura 2000;
- c. le proposte per gli eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva dell'Area protetta esistente;
- d. il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per l'Area Protetta ed il sito della Rete Natura 2000;
- e. la previsione di specifiche intese, accordi e forme di collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;
- f. il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete Natura 2000 degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre forme di finanziamento;
- g. la definizione dell'ammontare dei contributi dovuti dagli Enti locali costituenti l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.

Art. 13 – Sistema informativo del Parco e monitoraggio ambientale

1. (D) Finalità

Per assicurare un effettivo controllo nel tempo dell'efficacia dell'azione di tutela, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico del Parco, come pure delle trasformazioni in atto per le dinamiche evolutive del territorio, sia naturali, sia riconducibili alla conduzione dei terreni agricoli o ad altri fattori antropici, l'Ente di Gestione provvede alla progressiva costruzione e al costante aggiornamento di un sistema informativo sul territorio del Parco e allo svolgimento di una permanente attività di monitoraggio ambientale. Tale attività, oltre a fornire un supporto per la gestione del Parco, è indispensabile per definire gli obiettivi di programmazione richiesti dall'art. 12 della l. r. 6/2005, dall'Accordo agro-ambientale, nonché per assicurare un'adeguata e corretta informazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti.

2. (D) Contenuti

Il sistema informativo del Parco mantiene aggiornate le informazioni presenti nella cartografia relativa al Quadro Conoscitivo di cui all'art. 5, anche integrandole con studi finalizzati a monitorare i seguenti tematismi:

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' DEL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO			Indicatori	Tipo indicatore*	Frequenza	Unità di misura	Obiettivo di qualità
Obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali	1	Conservare la geodiversità, ed in specifico tutelare gli habitat rupestri della formazione dei Sassi e degli habitat ipogei	Accordi e intese con Enti e Associazioni per promuovere la ricerca scientifica	1	annuale	n.	Incremento
			Realizzazione di itinerari geologici per la fruizione educativa, scientifica ed escursionistica	1	annuale	n.	Incremento
			Creazione di accessi regolamentati	2	annuale	n.	Incremento
	2	Conservare la biodiversità, attraverso la tutela dell'insieme delle specie animali e vegetali, degli ecosistemi e degli habitat naturali ed in particolare tutelare gli habitat di interesse comunitario censiti nella Rete Natura 2000	Estensione degli habitat di interesse comunitario	3	ogni 5 anni	Ha	Incremento
			Estensione degli habitat idonei alla fauna anfibia	3	ogni 5 anni	Ha	Incremento
			Presenza/assenza specie animali e vegetali di maggiore interesse conservazionistico	3	ogni 5 anni	n.	Incremento
			Presenza equilibrata della fauna di interesse venatorio (ungulati)	3	annuale	n.	Da contenere nei limiti di previsione

	3	Tutelare le specie botaniche di interesse regionale presenti	Estensione delle superfici interessate dalla presenza di specie botaniche di interesse regionale	3	ogni 5 anni	Ha	Incremento
Obiettivi di riqualificazione del territorio	4	Recuperare le aree marginali e gli ambienti degradati	Misurazione dei principali parametri chimico-fisici dei corsi d'acqua	3	ogni 5 anni	valori	Conservazione e risanamento
			Indice Biotico Esteso	3	annuale	classi	Conservazione e risanamento
	5	Tutelare e ricostituire gli equilibri idraulici ed i sistemi idrogeologici	so del suolo - Superficie di suolo utilizzata per edifici e infrastrutture	3	ogni 5 anni	m ² .	Riduzione
	6	Applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra attività dell'uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agricole tradizionali	Interventi di ingegneria naturalistica	1	annuale	n.	Incremento
			Entità dell'investimento economico relativo agli Interventi di ingegneria naturalistica	1	annuale	€	Incremento
Obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse culturali	7	Tutelare e riqualificare il paesaggio ed in specifico il paesaggio agricolo e forestale con particolare riguardo alla coltura del castagno	Interventi realizzati per la mitigazione degli impatti individuati nella Tav.6 Quadri visivi, punti panoramici notevoli e impatti visivi	1	annuale	n.	Incremento progressivo del numero di interventi
			Iniziative per il costante aggiornamento sugli incentivi rivolti alla conservazione degli spazi naturali, seminaturali e del paesaggio agrario in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e le Associazioni di categoria	1	annuale	n.	Incremento progressivo del numero di interventi
			Collaborazioni con Enti di formazione e Associazioni per promuovere corsi di formazione/aggiornamento in materia di castanicoltura	1	annuale	n.	Incremento progressivo
			Superficie assoggettata a miglioramento boschivo	3	annuale	Ha	Conservazione e miglioramento

			Superficie oggetto di utilizzo forestale	3	annuale	Ha	Conservazione e miglioramento
	8	Tutelare, recuperare e riqualificare i valori storico - culturali del territorio	Recupero di edifici di interesse storico	2	annuale	n.	Incremento
			Iniziative rivolte a diffondere una cultura del recupero del patrimonio architettonico	1	annuale	n.	Incremento
			Intese/accordi interistituzionali finalizzati a coordinare obiettivi e strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica in materia di beni culturali	1	annuale	n.	Incremento
Obiettivi di sviluppo economico	9	Qualificare e promuovere le attività economiche e l'occupazione locale basate su un uso sostenibile delle risorse naturali	Iniziative rivolte a promuovere il turismo (agriturismo, ricettività alberghiera, rifugi, bed & breakfast, ristoranti e trattorie)	1	annuale	n.	Incremento
			Iniziative rivolte a promuovere un approccio di filiera alle produzioni agroalimentari locali (prodotti tradizionali, da agricoltura biologica, a denominazione)	1	annuale	n.	Incremento
			Iniziative rivolte a promuovere produzioni artigianali tipiche	1	annuale	n.	Aumento progressivo
			Partecipazione ad eventi, sagre, feste e manifestazioni locali	1	annuale	n.	Aumento progressivo
	10	Favorire il mantenimento delle aziende agricole esistenti, la loro riqualificazione e l'adeguamento alle nuove esigenze produttive	Superficie dei terreni sottoposti ad agricoltura biologica	3	ogni 5 anni	Ha	Aumento progressivo
			Numero delle aziende agricole biologiche	3	ogni 5 anni	n.	Aumento progressivo
			Numero di aziende agricole che adottano le <i>Buone pratiche agricole</i>	1	ogni 5 anni	n.	Aumento progressivo
			Superficie utilizzata a seminativo e a prato stabile	1	ogni 5 anni	Ha	Conservazione

			Incentivi e contributi erogati alle aziende agricole del Parco per le Misure Agroambiente e Biologico del Piano Regionale di Sviluppo Rurale	1	ogni 5 anni	€	Incremento
Obiettivi di sviluppo sociale e di sostenibilità degli insediamenti	11	Realizzare programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla evoluzione della natura, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico, alla conoscenza e al monitoraggio di specie faunistiche o vegetazionali di particolare interesse	Iniziative di educazione ambientale rivolte a studenti	1	annuale	n.	Incremento
			Partecipanti a iniziative e programmi di educazione ambientale rivolte a studenti (numero classi - numero studenti)	1	annuale	n.	Incremento
	12	Valorizzare il rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale ed in particolare alla promozione dell'educazione ambientale e del "turismo durevole" secondo i principi della <i>Carta europea del turismo durevole nelle aree protette</i>	Visite, escursioni guidate e numero di partecipanti	1	annuale	n.	Incremento
			Visitatori nei centri visita e nel centro Parco	1	annuale	n.	Incremento
			Iniziative finalizzate a migliorare la comunicazione tra l'area protetta, la comunità locale ed i turisti	1	annuale	n.	incremento
	13	Promuovere modelli insediativi ed infrastrutturali sostenibili	Nuove postazioni per le comunicazioni elettroniche nel Parco e nell'Area contigua	3	annuale	n.	Mantenimento del numero attuale
			Interventi di riqualificazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica	3	annuale	n.	Incremento
			Interventi di adeguamento alla D.G.R. n. 1732/2015 relativa all'inquinamento luminoso	3	ogni 5 anni	n.	Incremento
			Apparecchi illuminanti esistenti non a norma	3	ogni 5 anni	n.	progressiva riduzione

			Produzione annua rifiuti urbani	1	annuale	Kg/anno abitante	Riduzione
			Percentuale di raccolta differenziata	3	annuale	%	Incremento
			Concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co,NO2)	3	annuale	µg/m³	Obiettivi regionali PAIR
			Superficie interessata dalle diverse classi acustiche	1	ogni 5 anni	m²	Zona silenziosa in aperta campagna - conservazione e con finalità di prevenire il deterioramento
			Numero di situazioni acustiche critiche	1	ogni 5 anni	n.	Riduzione
			Estensione dei percorsi riservati alla mobilità non motorizzata	1	ogni 5 anni	Km.	Incremento
			Interventi di riqualificazione /messa in sicurezza sui percorsi riservati alla mobilità non motorizzata	1	ogni 5 anni	n.	Incremento
			Transito di veicoli a motore sulla viabilità di accesso al Parco	1	annuale	n.	Riduzione
			Residenti	1	annuale	n.	Incremento
			Residenti con attività connesse alla tutela dell'ambiente alla promozione dell'identità locale	2	annuale	n.	Incremento
			Interventi finalizzati al recupero	1	annuale	n.	Incremento
			Interventi di recupero con esito rispondente agli obiettivi del Piano	2	annuale	n.	Incremento

*Tipo indicatori: 1) di processo; 2) di contributo; 3) di contesto

3. (D) *Misure straordinarie e limitazioni*

In base a dati ed informazioni ricavate dal monitoraggio ambientale, l'Ente di Gestione può stabilire misure straordinarie e limitazioni temporanee nell'accesso a determinate aree, nell'utilizzo di risorse ambientali o nello svolgimento di attività, qualora sia ritenuto indispensabile ai fini conservazionistici.

4. (D) *Adeguamento dei sistemi di monitoraggio*

La pianificazione comunale generale e la pianificazione settoriale comunale e provinciale vigenti, entro i termini previsti dall'art. 31, comma 2, della l.r. 6/2005 per l'adeguamento al PTP approvato, integrano i propri sistemi di monitoraggio in maniera coerente ai contenuti del programma di monitoraggio di cui al comma 2.

CAPO III – NORME TERRITORIALI

Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel Parco e nell'Area contigua.

Art. 14 – Tutela degli ambienti ipogei

1. (P) Definizione

I fenomeni carsici presenti nel Parco sono all'origine della varietà di grotte di grande interesse, sia sotto il profilo geologico e speleologico sia per gli aspetti della biodiversità legata alla presenza di speleofauna. La presente norma è finalizzata alla tutela del valore naturalistico e alla corretta fruizione delle cavità e delle grotte presenti nel Parco.

2. (P) Identificazione delle cavità

Si considerano cavità esistenti quelle regolarmente registrate al Catasto regionale delle grotte, conservato dalla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, di cui all'art. 3 bis, comma 1 della l. r. 12/1985.

Le grotte e le cavità presenti nel Parco e nell'Area contigua sono individuate nella Tavola n. 12 - *Carta degli habitat di interesse comunitario* e nella Tavola n. 15 – *Carta del patrimonio edilizio storico e dei beni culturali e ambientali*.

3. (P) Accesso

L'accesso alle grotte ed alle cavità è consentito secondo i tempi e le modalità stabilite dal Regolamento, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, per le seguenti finalità:

- protezione degli ambienti ipogei;
- fruizione speleologica, didattica ed escursionistica;
- ricerca e osservazione scientifica.

4. (P) Modalità di intervento

Gli interventi di manutenzione, consolidamento e sistemazione delle soglie di accesso sono realizzati esclusivamente dall'Ente di Gestione, con modalità tali da garantire la conservazione delle cenosi di grotta, le morfologie naturali e la minimizzazione degli impatti visivi. Gli interventi possono essere realizzati solo previa accurate indagini geognostiche e geodinamiche che ne accertino la necessità e fattibilità. Qualora si proceda alla loro realizzazione, è attivato un adeguato sistema di monitoraggio delle condizioni di stabilità dell'area.

5. (P) Attività non ammesse

È vietata qualsiasi attività di raccolta ed asportazione di fossili, minerali e concrezioni, nonché di reperti paleontologici e archeologici negli ambienti ipogei.

Art. 15 – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario

1. (P) Definizione

Il Sito Rete Natura 2000 *Sassi di Roccamalatina e Sasso di Sant'Andrea (IT4040003)*, classificato come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e come Zona di Protezione Speciale (ZPS) dalla delibera della Giunta regionale n. 167/2006, è riportato nella Tavola n. 12 – *Carta degli habitat di interesse comunitario*.

In accordo con la direttiva Habitat 92/43/CEE, finalizzata alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione, nel Sito è prevista la tutela, la conservazione, il monitoraggio e la gestione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche in esso presenti, ed in particolare di quelli indicati negli Allegati I e II della direttiva, così come recepita dall'Italia (d.p.r. 357/97 modificato ed integrato dal d. m. 20 gennaio 1999 e dal d.p.r. 120/2003).

2. (D) *Misure specifiche di conservazione*

Le Misure specifiche di conservazione sono state approvate dalla Regione Emilia-Romagna con la delibera di Giunta regionale 79/2018, successivamente integrata e modificata con la delibera 1147/2018.

3.(D) *Valutazione di Incidenza*

Ai sensi della l. r. 7/2004, i piani, i progetti e gli interventi che ricadono all'interno del Sito sono sottoposti a Valutazione di Incidenza, previa elaborazione di uno specifico studio d'incidenza.

Gli aspetti procedurali sono stabiliti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1191/2007 e dalla l. r. 13/2015.

In base alle disposizioni sopra richiamate, l'Ente di Gestione effettua la Valutazione di Incidenza su piani, progetti, o interventi che ricadono nel territorio del Sito.

4. (P) *Tutele*

Le specie vegetali ed animali di interesse comunitario comprese nel Sito Rete Natura 2000 (IT4040003) sono riportate nella scheda tecnica dell'Allegato 1 delle presenti Norme e sono definite territorialmente nella Tavola n. 12 – *Carta degli habitat di interesse comunitario*, definita dalla Regione ed aggiornata al 2015.

Nel Sito si applicano inoltre le Misure Generali di conservazione di cui alla delibera di Giunta regionale 79/2018, successivamente integrata e modificata con la delibera 1147/2018.

Art. 16 – Tutela della vegetazione e della flora

1. (P) *Definizione*

Nel Parco il patrimonio vegetazionale e floristico è tutelato; sono perseguite la tutela ed il miglioramento delle compagini boscate e delle formazioni arboree ed arbustive, degli alberi monumentali, nonché degli elementi che caratterizzano il paesaggio agricolo tradizionale: siepi, filari, piantate. La raccolta di vegetali o loro parti e la raccolta di prodotti secondari del bosco, come funghi e tartufi è disciplinata dal Regolamento.

2. (P) *Patrimonio floristico protetto*

Sono sottoposte a tutela le specie indicate dalla l. r. 2/1977 e dall'Allegato II della direttiva Habitat 92/43/CEE; si segnalano per il territorio del Parco e dell'Area contigua le specie vegetali riportate nell'Allegato 2 alle presenti Norme. Per queste specie sono vietati l'abbattimento, il danneggiamento, il taglio, l'estirpazione e la raccolta dell'intera pianta o di sue parti, ivi compresi fiori, frutti, semi e radici. È inoltre vietato ogni intervento che ne possa compromettere lo stato vegetativo. La speciale protezione accordata alle sopraelencate specie deriva dalla condizione di rarità e vulnerabilità riscontrata nell'area in questione, ed è in relazione al particolare significato naturalistico. Deroche al divieto previsto dal presente articolo possono essere concesse dall'Ente di Gestione per la ricerca scientifica e per interventi di impianto con finalità conservazionistiche. Il Regolamento può aggiornare l'elenco di specie di cui al presente comma.

3. (P) *Elementi e formazioni vegetazionali di pregio*

Il PTP tutela elementi vegetazionali di pregio presenti nel territorio del Parco e dell'Area contigua, individuati nella Tavola n. 15 - *Carta del patrimonio edilizio storico e dei beni culturali e ambientali*, e nella Tavola n. 16 – *Carta dei valori paesaggistici e beni culturali*. Gli alberi monumentali sono singolarmente identificati nelle schede inserite nell'Allegato 5; il pregio è riferito sia al significato biologico ed ecologico del singolo esemplare o del gruppo, come pure al valore paesaggistico e scenico, al significato storico e culturale. Questi elementi possono essere integrati attraverso il censimento nel territorio del Parco delle antiche varietà e degli individui arborei di particolare pregio naturalistico e paesaggistico, previsto nell'Accordo agro-ambientale, ed avente l'obiettivo di redigere uno specifico catalogo volto alla conoscenza dettagliata e alla conservazione.

Rispetto agli alberi monumentali, stante la competenza comunale relativa al loro censimento, l'Ente di Gestione provvede ad effettuare le segnalazioni ai Comuni, finalizzate all'iscrizione in elenco degli alberi ritenuti rispondenti ai criteri di monumentalità ai sensi dell'art. 7 della l. 10/2013. È vietato il taglio o il

danneggiamento degli esemplari arborei monumentali indicati nella Tavola n. 15 – *Carta del patrimonio edilizio storico e dei beni culturali e ambientali*.

Le misure di tutela per le formazioni vegetazionali di pregio sono specificate dal Regolamento; nelle more di tali misure non è consentito alcun tipo di intervento, ad eccezione di quelli mirati al mantenimento del buono stato vegetativo delle piante e di difesa fitosanitaria, di ripristino di elementi complessi, oppure determinati da motivi di eccezionale gravità, quali il pericolo di arrecare danni a persone o cose. In questi casi, su preventiva autorizzazione dell'Ente di Gestione, sono ammessi interventi eccezionali, anche non strettamente legati alla buona salute della pianta, come la potatura. Tali interventi sono di norma competenza del proprietario e sono attuati con criteri e tecniche tali da non compromettere lo stato di salute dell'albero e da non alterarne eccessivamente la morfologia naturale.

4. (I) *Elementi e formazioni vegetazionali di pregio – Incentivi e adempimenti*

In attuazione a quanto previsto nell'Accordo agro-ambientale, l'Ente di Gestione acquisisce e assegna finanziamenti per la tutela e la conservazione degli elementi vegetazionali notevoli di cui al comma 3.

L'Ente di Gestione cura la segnalazione in loco degli elementi di interesse, mediante opportune tabelle segnaletiche, e predispone programmi annuali e pluriennali di intervento, indicando le possibilità di accesso a incentivi per la conservazione/tutela/incremento degli elementi vegetazionali di pregio presenti e per l'assistenza tecnica alle aziende ed ai proprietari di alberi monumentali. Gli interventi di maggiore complessità possono essere realizzati anche dall'Ente di Gestione a suo carico, previo assenso dei proprietari e stipula di una convenzione con cui questi ne assumano la cura e conservazione.

5. (D) *Raccolta di vegetali o loro parti*

All'interno del Parco e dell'Area contigua la raccolta delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea o di loro parti è disciplinata dal Regolamento sulla base delle esigenze conservazionistiche e in modo da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti.

Il Regolamento stabilisce:

- le specie utilizzabili per la raccolta, in particolare i semi e i frutti di origine spontanea impiegati per la produzione di piantine di origine certificata;
- i quantitativi consentiti;
- la procedura autorizzativa;
- l'ubicazione delle zone in cui può essere effettuata la raccolta.

6. (P) *Interventi sulla vegetazione delle aree di pertinenza di edifici*

Negli interventi edilizi che coinvolgono la sistemazione delle aree di pertinenza di edifici, come definita dal Regolamento, è posta particolare attenzione alla tutela e salvaguardia delle alberature esistenti, qualora appartenenti alla flora e vegetazione spontanea autoctona e/o costituenti elementi vegetazionali di interesse storico-culturale.

In questi casi gli interventi sono realizzati avendo cura di:

- proteggere gli apparati radicali;
- realizzare nuove costruzioni a distanze tali da conservare la struttura dell'albero nella sua integrità;
- adottare misure di salvaguardia nella fase di costruzione.

Sono ammessi e incentivati interventi di miglioramento che prevedono l'abbattimento di esemplari arborei e arbustivi incongrui e la loro sostituzione con esemplari appartenenti alle specie autoctone.

7. (P) *Introduzioni di specie vegetali*

Per tutelare le formazioni vegetali autoctone e il patrimonio floristico del Parco da fenomeni di inquinamento genetico, il Regolamento limita l'introduzione di specie vegetali estranee alla flora locale e di specie arboree provenienti da aree geografiche lontane. All'interno del territorio protetto, nell'esecuzione di interventi sulla vegetazione che prevedono l'impianto di alberi, arbusti, talee e piante erbacee, coticco erboso o semine per motivi selvicolturali, ripristini e recuperi ambientali, opere di bioingegneria, non è consentito l'impiego di specie non autoctone e di materiale geneticamente modificato.

8. (P) *Interventi incongrui sulla vegetazione*

Nel Parco e nell'Area contigua sono vietati interventi di potatura e taglio incongrui sulla vegetazione arborea ed arbustiva, ed in particolare:

- capitozzare gli alberi al di fuori di piantate o di altre forme storicizzate di governo delle alberature;
- spalcare completamente i tronchi.

Art. 17 – Tutela e gestione delle aree forestali

1. (P) *Definizioni e finalità*

Le aree forestali cui fanno riferimento le presenti Norme sono quelle individuate dalla Carta forestale del PTCP (Carta 1.2), nonché tutte quelle aree che, nello stato di fatto, presentano i caratteri di cui al d.lgs. 34/2018; in tali aree si applicano le disposizioni dell'art. 21 del PTCP ed il Regolamento forestale della Regione Emilia-Romagna approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 30 luglio 2018 (BUR 244/2018 del 01.08.2018). La Tavola n. 11 – *Carta forestale* è derivata dalla Carta forestale di Quadro Conoscitivo del PTCP (Carta 1) e rappresenta le diverse formazioni forestali ed il tipo di governo.

Le finalità generali delle aree forestali riguardano la conservazione di cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di stazione. Gli interventi considerati ammissibili per il conseguimento delle suddette finalità sono differenziati per tipo di vegetazione e per Zona di Parco.

2. (D) *Procedure*

I piani economici o piani di gestione e i piani di coltura e conservazione, di cui agli artt. 9 e 10 della l. r. 30/1981 e agli artt. 10 e 11 del Regolamento forestale, sono sottoposti al Parere di conformità di cui all'art. 8. Le operazioni di taglio del bosco per le quali è prevista l'autorizzazione o la comunicazione all'ente delegato in materia forestale, ai sensi dell'art. 16 della l. r. 30/1981, devono essere preventivamente sottoposte a nulla-osta, rilasciato secondo la procedura di cui al precedente art. 9. Le comunicazioni e le richieste di autorizzazione sono formulate in conformità quanto richiesto dalle presenti Norme, dal Regolamento Forestale e dalle specificazioni che in tale settore può apportare il Regolamento.

3. (P) *Norme generali per la gestione del bosco*

Gli interventi realizzabili in bosco sono quelli ammessi dal Regolamento Forestale, con le integrazioni di seguito specificate e valide anche per la redazione dei piani economici o piani di gestione e dei piani di coltura e conservazione di cui agli artt. 9 e 10 della l. r. 30/1981.

Tutto il materiale di risulta degli interventi effettuati in bosco è rilasciato sull'area di caduta o raggruppato in cataste, allo scopo di garantire il mantenimento della fertilità dei suoli e di favorire gli organismi saproxilici, come indicato dalla Raccomandazione N° R (88) 10) del Consiglio d'Europa, fatte salve le disposizioni del Regolamento forestale relative alle aree laterali alla viabilità e ai corsi d'acqua. Nelle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, si prescrive il rispetto delle specie arbustive spontanee, tipiche della fase evolutiva della vegetazione autoctona.

La conversione dei cedui all'alto fusto deve essere realizzata:

- a. nelle formazioni termoxerofile (in genere querceti con prevalenza di roverella, a densità non eccessiva e a scarso ricaccio pollonifero), favorendo l'evoluzione naturale, tendendo ad una conversione naturale in alto fusto, intervenendo solo con scopi di indirizzo e controllo (eliminazione del materiale secco o seccaginoso e irrimediabilmente dominato);
- b. nelle formazioni mesofile, mediante gradualmente diradamenti selettivi e frequenti, avendo comunque cura di favorire la massima diversificazione specifica e salvaguardando, in particolare, le specie spontanee secondarie presenti.

Le formazioni termoxerofile arboree sono individuate nella Tavola n.11 – *Carta forestale* come boschi a prevalenza di *Quercus pubescens* o *Robinia pseudoacacia*; le formazioni mesofile arboree sono individuate dai boschi a prevalenza di *Castanea sativa*, *Quercus cerris* o di *Fraxinus excelsior*.

Gli interventi d'indirizzo e controllo consistono nell'eliminazione del materiale secco di piante deperenti o malate, creando artificialmente moderate aperture nella vegetazione, comunque inferiori a 2000 mq, atte a favorire l'evoluzione naturale dei popolamenti; nei casi in cui, a distanza di 3-4 anni, non sia ancora insediata alcuna specie in grado di favorire la biodiversità e la complessità strutturale del popolamento, si può prevedere l'inserimento artificiale di specie arbustive ed arboree autoctone.

I tempi, le modalità di esecuzione e le limitazioni all'estensione dei tagli selvicolturali sono regolamentate rispettivamente dagli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento forestale.

Le pratiche agronomiche di eliminazione di rami, arbusti e rovi al limite dei campi, effettuate periodicamente per agevolare le lavorazioni meccaniche e per favorire l'ottimale insolazione delle colture agricole, non rientrano tra le operazioni di contenimento a margine dei coltivi.

Nel taglio di utilizzazione del ceduo puro o a prevalenza di robinia, si stabilisce, sulla base degli usi consuetudinari, un turno minimo di 15 anni, quindi superiore a quello stabilito dal Regolamento forestale. In questi soprassuoli è necessario più che in altri mantenere tutte le specie diverse dalla robinia, per garantire che le matricine scelte siano prevalentemente di altre specie, nonché il rilascio di almeno un pollone per ceppaia di robinia, per contrastare un vigoroso ricaccio di numerosi polloni.

Gli interventi forestali in corrispondenza delle reti di pubblica utilità e delle reti viarie sono definiti in accordo con l'Ente di Gestione secondo criteri stabiliti dal Regolamento.

4. (P) Tutela delle specie arboree rare

Nelle Zone A e B è vietato il danneggiamento e il taglio delle seguenti specie vegetali, ritenute rare nella zona:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| – acero minore | (<i>Acer monspessulanum</i>) |
| – acero riccio | (<i>Acer platanoides</i>) |
| – betulla | (<i>Betula pendula</i>) |
| – bosso | (<i>Buxus sempervirens</i>) |
| – carpino bianco | (<i>Carpinus betulus</i>) |
| – cerrosughera | (<i>Quercus crenata</i>) |
| – faggio | (<i>Fagus sylvatica</i>) |
| – farnia | (<i>Quercus robur</i>) |
| – olivo | (<i>Olea europaea</i>) |
| – opalo | (<i>Acer opulifolium</i>) |
| – rovere | (<i>Quercus petraea</i>) |
| – sorbo domestico | (<i>Sorbus domestica</i>) |
| – sorbo degli uccellatori | (<i>Sorbus aucuparia</i>) |
| – tigli | (<i>Tilia sp.</i>). |

Nelle restanti zone del Parco e nell'Area contigua, gli alberi delle specie sopraelencate presenti nei boschi devono essere riservati come matricine (cedui) o piante disseminatrici (fustaie), fatte salve comunque le specie tutelate dalla l. r. 2/1977.

Devono altresì essere conservate le piante delle specie sporadiche indicate all'art. 32 comma 11 del Regolamento forestale, con una densità minima di 5 individui, piante o ceppaie, ad ettaro per singola specie, tenuto conto che dove le specie indicate sono presenti con densità superiori a 5 individui ad ettaro devono essere rilasciati prioritariamente quelli aventi diametro maggiore di 8 cm.

È sottoposto ad autorizzazione il taglio di esemplari arborei, ad esclusione di quelli di interesse agricolo o costituenti soprassuoli boschivi, che superino il diametro di 60 cm, misurato a 1,30 m di altezza, e comunque di tutti gli alberi spontanei o coltivati, singoli, in filari, in gruppo e delle siepi, individuati dal censimento previsto nell'Accordo agro-ambientale.

5. Raccolta di prodotti secondari del bosco

- (P) La raccolta dei prodotti secondari del bosco (funghi epigei e tartufi) non è ammessa in Zona A e B, mentre nella Zona C del Parco e nell'Area contigua è ammessa in modo regolamentato, nel rispetto della l. r. 2/1977, della l. r. 24/1991 e della l. r. 6/1996.
- (D) La raccolta dei prodotti secondari del bosco è disciplinata dal Regolamento. I criteri cui il Regolamento si attiene sono quelli della conservazione dell'ambiente boschivo nel suo complesso e della riproducibilità delle risorse da prelevare.
- (I) L'Ente di Gestione può sospendere la raccolta dei prodotti secondari del bosco, su tutto o parte del Parco e dell'Area contigua, per motivi di salvaguardia o di ricerca scientifica.

Art. 18 – Tutela della fauna

1. Definizione

- (D) La fauna selvatica del Parco è tutelata mediante la conservazione e il ripristino degli habitat che le sono propri, anche attraverso interventi di restauro e riqualificazione in grado di favorire la presenza e l'espansione equilibrata di specie di particolare importanza ecologica e conservazionistica, oggi sporadiche o assenti, e l'eventuale realizzazione di progetti mirati di reintroduzione. Questa tutela si esplica inoltre in una gestione del territorio improntata a:
 - tutelare le attività agricole presenti nel Parco;
 - favorire le condizioni di massima diversità ecologica, la conservazione, l'arricchimento o l'eventuale riqualificazione delle aree e degli habitat idonei al rifugio, alla riproduzione e all'alimentazione della fauna selvatica;
 - assicurare un'attenta sorveglianza rispetto al bracconaggio, al randagismo, all'uso improprio dei veicoli a motore e ad altri fenomeni di disturbo di origine antropica;
 - salvaguardare le specie autoctone ed endemiche; in particolare la sottospecie *Apis mellifera ligustica* un organismo chiave per la conservazione della biodiversità e quindi degli equilibri ecologici (conservazione della flora spontanea, servizio ecosistemico in favore della biodiversità).
- (I) L'Ente di Gestione promuove la conoscenza della fauna del Parco, predisponendo materiali divulgativi, percorsi attrezzati e aree faunistiche; in particolare predispone percorsi schermati e punti di osservazione (capanni, altane, ecc.) in zone significative sotto l'aspetto zoologico.

2. Disposizioni generali per la tutela della fauna selvatica

- (P) All'interno del Parco e dell'Area contigua è fatto divieto a chiunque di uccidere, catturare e disturbare volontariamente la fauna selvatica; è fatta salva la possibilità per l'Ente di Gestione di autorizzare la cattura di un numero limitato di esemplari, nell'ambito di ricerche scientifiche indirizzate alla conoscenza della fauna e dell'ecosistema. I metodi di cattura, come pure quelli dell'eventuale marcatura, sono stabiliti al momento dell'autorizzazione e devono limitare al minimo il rischio per gli animali legato a queste operazioni.
- (P) È vietato effettuare il rilascio di animali nel territorio del Parco e dell'Area contigua.

Nella sola Area contigua sono ammesse immissioni di selvaggina per fini venatori relativamente alle seguenti specie: lepre, fagiano, pernice rossa, starna. Tempi, modalità e quantità di capi immessi sono autorizzati dall'Ente di Gestione sulla base di specifici piani e programmi, predisposti in coerenza con il Piano faunistico-venatorio regionale.
- (D) Le modalità di reintroduzione e ripopolamento delle specie di particolare interesse sono stabilite, in conformità alle vigenti norme di legge ed al Piano faunistico-venatorio regionale, dal Regolamento e dallo specifico progetto approvato dall'Ente di Gestione.
- (D) Qualora ricorrano dimostrati squilibri del sistema ecologico, danni alle colture agricole o all'incolumità delle persone, l'Ente di Gestione può autorizzare, previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA), interventi di cattura, allontanamento ed eventualmente abbattimento di

esemplari, secondo le modalità stabilite da un apposito programma di intervento e secondo gli indirizzi stabiliti dal Piano faunistico-venatorio regionale per quanto riguarda le aree protette.

- (P) Per evitare il disturbo o l'uccisione della fauna selvatica, è vietato lasciar vagare i cani liberi nel Parco e al di fuori delle aree eventualmente adibite dell'Area contigua e contrassegnate con relativi cartelli e secondo le modalità stabilite dal Regolamento. In tutto il territorio del Parco e dell'Area contigua è vietato l'allevamento di cani a scopi commerciali. L'uso dei cani è sempre ammesso per le attività di allevamento bestiame, la ricerca di funghi ipogei e l'attività venatoria.
- (I) L'Ente di Gestione promuove l'applicazione delle misure agro-ambientali finalizzate alla conservazione e alla creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione della fauna selvatica; opera inoltre, attraverso i propri strumenti di gestione, per acquisire e assegnare finanziamenti indirizzati alla realizzazione di interventi di conservazione e ripristino di habitat idonei alle specie animali di interesse comunitario, di interesse conservazionistico, ecologico e con status di conservazione sfavorevole.

3. (P) *Prescrizioni specifiche per la tutela dell'erpetofauna e degli anfibi*

Nel Parco sono vietati il prelievo, il danneggiamento, l'uccisione o la distruzione intenzionale dell'erpetofauna, compresi uova e stadi larvali.

Per le specie più comuni e di più ampia diffusione sono consentiti prelievi limitati di uova, esemplari adulti o allo stadio larvale, solamente nell'ambito di ricerche scientifiche e per motivate esigenze didattiche, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione.

Gli interventi di taglio della vegetazione spondale dei corsi d'acqua e dei bacini sono disciplinati dal Regolamento in modo da conservare gli habitat umidi, ed arrecare il minor danno possibile alle popolazioni di anfibi eventualmente presenti. Nei medesimi ambienti devono essere per quanto possibile evitati, e comunque non effettuati nella stagione primaverile-estiva, gli interventi di controllo lungo le sponde della vegetazione arbustiva igrofila ed elofitica, che costituisce un'efficace barriera protettiva per la fauna e un habitat idoneo per specie come la rana verde (*Rana lessonae*), e la raganella italiana (*Hyla intermedia*).

Negli invasi è vietata l'introduzione di specie ittiche, in particolare di pesci predatori (*Ictalurus melas*, *Lepomis gibbosus*, *Micropterus salmoides*) e del gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*).

4. *Disposizioni per la tutela della fauna minore*

- (P) In osservanza alla l. r. 15/2006 *Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna*, sono oggetto di tutela tutte le specie di anfibi, rettili, chirotteri e micromammiferi di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, nonché i loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento.

Ai sensi della l. r. 15/2006, sono considerate particolarmente protette:

- le specie di cui agli Allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE;
- le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'art. 6 della l. r. 15/2006;
- le specie appartenenti alla fauna minore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.r.15/2006, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.

- (I) L'Ente di Gestione tutela e salvaguarda la fauna minore con le seguenti attività:

- tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari;
- proteggendo e promuovendo la ricostituzione dei suoi habitat naturali e seminaturali;
- promuovendo interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ;
- favorendo l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali, negli alvei dei corsi d'acqua e dei canali, nei bacini lacustri naturali e artificiali, nei maceri, nelle pozze e negli acquitrini anche a carattere temporaneo, nelle raccolte d'acqua artificiali o semi artificiali, quali vasche, lavatoi e abbeveratoi, e in corrispondenza di infrastrutture e insediamenti;
- promuovendo studi e ricerche sulla fauna minore e incentivando iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza ed il rispetto.

(P) *Per le specie della fauna minore è fatto divieto di:*

- a. cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti;
- b. danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento e di estivazione;
- c. disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione;
- d. rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell'art. 727 del codice penale.

Per le specie ittiche sono fatte salve le disposizioni del regolamento regionale n. 29 del 1993, *Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna* in attuazione dell'art. 31 della l.r. 11/1993, *Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna*.

Non è consentita la raccolta in natura di chiocchie e rane nel territorio del Parco e dell'Area contigua.

5. *Prescrizioni specifiche per la tutela dell'avifauna*

Conservazione e incremento degli alberi maturi dotati di cavità

- (P) Per favorire la presenza e la nidificazione di determinate specie ornitiche negli interventi riguardanti superfici boscate, filari alberati, siepi alberate e alberi isolati, deve essere assicurata la conservazione degli alberi maturi con cavità e rami secchi e delle ceppaie, salvo i casi in cui possono arrecare danni a persone o cose; nella gestione delle zone boscate, deve essere favorita la conversione all'alto fusto.

Conservazione degli antichi complessi di nidi artificiali

- (P) In accordo con i criteri espressi nella "Risoluzione sulla salvaguardia delle torri rondanaie e passerere" nell'ambito del XVI Convegno Italiano di Ornitologia (Cesena - Milano Marittima 21 – 25 settembre 2011), gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio storico preservano gli antichi complessi di nidi artificiali. Gli interventi sulle buche pontate, nicchie o altre cavità delle pareti murarie sono effettuati prevedendo modifiche selettive, volte ad escludere i colombi e favorire l'accesso di rondoni, piccoli uccelli e chirotteri.
- (I) Nell'ambito degli interventi di recupero degli edifici di interesse storico, l'Ente di Gestione promuove la rimessa in pristino delle celle nidificatorie e l'attivazione di convenzioni con i proprietari degli edifici, al fine di condurre progetti di ricerca sulle specifiche specie che vi si riproducono.

(P) *Realizzazione di nidi artificiali nell'ambito degli interventi di recupero dei fabbricati edilizi*

Per evitare che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente interferiscano negativamente con la presenza dei chirotteri sinantropi e dell'avifauna che predilige edifici o ruderi per la nidificazione e come dormitorio, si prevede che nel Parco e nell'Area contigua siano realizzati o installati nidi artificiali, nel numero minimo di 5 per ogni unità abitativa nel caso di edifici a carattere residenziale, nel numero minimo di 6 per ogni edificio in tutti gli altri casi.

Controllo del disturbo antropico nei siti di nidificazione

I siti di nidificazione di rapaci e altre specie di interesse conservazionistico sono sottoposti a particolare tutela; l'Ente di Gestione, qualora ritenga necessario, provvede a:

- identificarne la posizione;
- installare apposita segnaletica;
- stabilire il periodo durante il quale è interdetto l'avvicinamento ai siti, anche in relazione agli interventi di tipo agricolo o selvicolturale, incluso l'esbosco.

Riduzione dei rischi di morte per collisione ed elettrocuzione

Per ridurre i rischi di morte dell'avifauna per collisione ed elettrocuzione, le nuove linee elettriche a media tensione devono essere interrato o realizzate con cavo elicord; le linee esistenti devono essere sostituite da linee con cavo elicord nel caso di interventi di manutenzione e ammodernamento, o qualora vi siano

evidenti riscontri di impatti negativi sull'avifauna; le linee ad alta tensione devono essere provviste di opportuni dispositivi (sfere, spirali) per segnalare i cavi.

6. (P) *Attività venatoria*

Nelle Zone A, B, C e D è vietato l'esercizio venatorio, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Nell'Area contigua l'esercizio venatorio è ammesso in regime di caccia programmata secondo le modalità stabilite dal Regolamento, che può prevedere anche forme di attività venatoria senza l'impiego di armi da fuoco, ed in particolare l'organizzazione di attività cinegetiche.

7. (P) *Pesca*

L'esercizio della pesca è consentito nelle acque del fiume Panaro; è invece vietato in tutti gli altri corsi d'acqua inclusi nel Parco e nell'Area contigua.

Nel fiume Panaro la pesca è consentita in modo regolamentato, secondo metodi di pesca con cattura e rilascio immediato (no kill). Il Regolamento specifica i metodi di pesca ammessi, il calendario di pesca (giornate, orari), ferma restando comunque la possibilità di interdire la cattura quando non sia possibile garantire la tutela dell'ambiente acquatico.

8. (D) *Misure straordinarie per la protezione dei siti riproduttivi di animali*

L'Ente di Gestione può stabilire l'applicazione di particolari misure temporanee per la protezione dei siti riproduttivi di popolazioni ad alta vulnerabilità e di notevole pregio naturalistico, come il gruccione (*Merops apiaster*), il topino o rondine riparia (*Riparia riparia*), l'albanella minore (*Circus pygargus*) ed i chirotteri. Tali misure possono consistere in divieti alle attività ricreative, sportive ed economiche normalmente consentite. La durata del provvedimento è determinata sulla base del ciclo biologico degli animali da tutelare. Il Regolamento stabilisce i criteri per l'indennizzo qualora le misure prevedano modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto che comportino riduzione di reddito.

9. (I) *Misure atte a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica*

L'Ente di Gestione può collaborare con la Regione al fine di prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle attività antropiche, anche distribuendo materiali per la difesa delle colture e degli animali dai danni causati dalla fauna selvatica. Tali materiali possono consistere in retini, reticolati, recinzioni elettriche, repellenti chimici, dissuasori sonori e fisici, "sagome terrifiche" o altri, secondo quanto specificato dal Regolamento relativamente alle recinzioni.

Art. 19 – Tutela delle acque

1. (I) *Definizioni e obiettivi*

Le acque superficiali, sotterranee e le zone umide del Parco e dell'Area contigua sono soggette a tutela, mediante:

- la diretta protezione ed il controllo della qualità delle acque;
- la conservazione della flora e della fauna;
- il ripristino e la riqualificazione dei sistemi ecologici degradati e artificializzati.

Le acque sono presenti come corpi idrici sotterranei, come acque correnti e come acque ferme.

Le disposizioni del PTP (territoriali e di zona) integrano la disciplina di tutela delle acque stabilita dal PTCP o PTAV.

Gli obiettivi della tutela sono i seguenti:

Acque superficiali

- diretta protezione e controllo della qualità delle acque (anche in funzione del mantenimento delle condizioni di vita per le comunità biologiche acquatiche);
- conservazione o ripristino/riqualificazione della flora;
- conservazione della fauna di tali ambienti e riqualificazione degli habitat necessari;

- mantenimento o il ripristino delle naturali tendenze evolutive dal punto di vista geomorfologico;
- garanzia del Deflusso minimo vitale, nel caso dei corsi d'acqua (da definire per quelli minori) o di un regime idrologico tendente a quello naturale;
- ripristino e riqualificazione dei sistemi ecologici degradati e artificializzati.

Acque sotterranee

- garanzia della sostenibilità del prelievo, ove presente;
- protezione e controllo della qualità delle acque sotterranee nei confronti dell'eventuale infiltrazione di inquinanti.

Zone umide

- conservazione o ripristino e riqualificazione delle zone umide, in termini di morfologia dell'area, funzionalità dell'ecosistema e qualità/quantità dell'acqua.

2. (P) *Disposizioni per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei*

Il territorio interessato al PTP è sottoposto alle seguenti prescrizioni, finalizzate a garantire la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei. In tutto il territorio sono vietati:

- gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione dei reflui domestici e assimilati, trattati secondo quanto disposto dal d. lgs. 152/2006 e dalle direttive regionali di recepimento;
- lo spandimento dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici nelle Zone A e B;
- le derivazioni di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, nei fondi propri ed altrui, ove non autorizzati e/o concessi dalle pubbliche autorità competenti, ai sensi del regolamento regionale n. 41 del 2001;
- l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
- la ricerca di acque minerali e termali, nei fondi propri e altrui, ove non autorizzata dalle Pubbliche Amministrazioni competenti, ai sensi della l. r. 3/1999;
- l'attività di utilizzazione agronomica di fanghi provenienti da impianti di depurazione civili e/o da industrie agro-alimentari.

3. *Disposizioni per la tutela dei corsi d'acqua*

(D) In accordo con le finalità del PTCP la tutela della regione fluviale è finalizzata a garantire la sicurezza idraulica, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e paesistiche mediante la conservazione ed il miglioramento delle condizioni di funzionalità idraulica e delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali.

Nelle Tavole n. 13A e 13B – *Carte dei vincoli sovraordinati e degli istituti di tutela ambientale e territoriale* e nella Tavola n. 14 – *Carta delle risorse idriche* sono recepiti gli ambiti della regione fluviale, come delimitati nella Carta 1.1 del PTCP:

- *Invasi ed alvei di laghi, bacini e corpi idrici superficiali* (art. 10 PTCP), che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
- *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua* (PTCP, art. 9, co. 2, lett. a) distinte in:
 - *Fasce di espansione inondabili*, ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura;
 - *Zone di tutela ordinaria* (PTCP, art. 9, co. 2, lett. b), corrispondenti alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile, o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante, qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua.

Agli ambiti della regione fluviale sopra richiamati si applicano le disposizioni degli artt. 9 e 10 del PTCP integrati dagli alinea successivi del presente co. 3, dai co. 4, 5, 6 e 7 e dalle norme territoriali e di zona del PTP.

- (P) I contesti ambientali delle acque correnti, che comprendono il corso d'acqua vero e proprio e sono delimitati da elementi morfologici (alveo e terrazzo), sono i principali sistemi ecologici di connessione e collegamento sia degli ambienti all'interno del territorio protetto, sia di quelli esterni allo stesso.

La Tavola n. 14 – *Carta delle risorse idriche* individua i corsi d'acqua presenti nel Parco e nell'Area contigua. La valutazione dello stato ecologico dei corsi d'acqua è effettuata seguendo la direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, che vede i corsi d'acqua come ecosistemi complessi, descrivibili mediante lo stato della qualità dell'acqua, degli aspetti biologici e di quelli idromorfologici.

- (I) Gli interventi e le operazioni di manutenzione dei corsi d'acqua sono volti a conservare e migliorare lo stato delle diverse componenti dell'ecosistema fluviale, garantendo le caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale (tendenze evolutive e struttura dell'ecosistema), il rispetto delle aree di naturale espansione, di evoluzione morfologica e relative zone umide collegate; il miglioramento della sicurezza e della officiosità idraulica.

- (P) Per gli interventi sul reticolo idrografico va acquisito il parere favorevole dell'Ente di gestione e quello dell'Ente preposto alla tutela idraulica, secondo le disposizioni del PTPR, così come integrate nel PTCP.

Relativamente a ogni elemento del reticolo idrografico superficiale sono vietati:

- a. interventi comportanti rettificazioni o modifiche dei tracciati dei corsi d'acqua naturali;
- b. interventi comportanti risagomatura delle sponde ed eliminazione, o danneggiamento, della vegetazione ripariale;
- c. escavazioni e estrazioni di materiali litoidi;
- d. qualsiasi attività che possa produrre ingombro totale o parziale dei corsi d'acqua, od ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;

Previo nulla-osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e solo a seguito dell'acquisizione del parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, secondo le disposizioni del PTPR, così come integrate nel PTCP della Provincia di Modena gli interventi di cui alle precedenti lettere a., b. e c. sono ammessi, con eventuali prescrizioni tecniche di cui all'Allegato 3, nei seguenti casi:

- interventi per la difesa del suolo definiti dai piani o dai programmi previsti dalla legislazione di settore, con particolare riferimento a quelli di manutenzione idraulica e forestale finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture, previa dimostrazione della loro utilità rispetto alla situazione di non intervento;
- realizzazioni di zone umide e vasche per il lagunaggio e la depurazione naturale delle acque di scarico;
- interventi di recupero, restauro e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua o delle aree riparie;
- opere necessarie per il collegamento di infrastrutture a rete diverse da quelle per la mobilità, quali quelle per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei reflui, le telecomunicazioni e il trasporto dell'energia.

4. (P) *Prescrizioni per l'alveo fluviale del fiume Panaro*

Nell'alveo fluviale sono ammessi, con l'eccezione dei programmi di intervento in attuazione dei Piani di Bacino di cui all'art. 21 della l. 183/1989, solamente interventi volti al disinquinamento, alla manutenzione, per quanto possibile selettiva, e al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia), alla risagomatura del letto fluviale, alla manutenzione di opere di difesa esistenti trasversali (briglie e soglie) e longitudinali (difesa spondale), nel caso siano ritenute necessarie, o alla loro eventuale rimozione, previa attenta verifica.

I lavori di pulizia fluviale (interventi sulla rimozione della vegetazione riparia, eliminazione di depositi fangosi o inerti) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque, effettuando circostanziate valutazioni dal punto di vista idraulico e geomorfologico.

La reale necessità di movimentazione di inerti dall'alveo è verificata sia a livello locale, sia di tratto fluviale o di sottobacino montano-collinare, relazionando le esigenze di sicurezza idraulica all'andamento storico del fondo e alle conseguenze a monte/valle del sito di un eventuale intervento. Qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche di interesse, gli interventi sono realizzati senza alterare l'ambiente fluviale. Anche i soli interventi di movimentazione di inerti nell'alveo, qualora necessari ai fini di sicurezza idraulica, devono essere effettuati avendo cura di non alterare significativamente l'ambiente fluviale e le relative specie faunistiche e/o botaniche di interesse.

Nuove opere di difesa trasversali e longitudinali possono essere eseguite solo nel caso di accertata minaccia alla sicurezza delle persone o delle opere. Tutti i progetti di intervento sono redatti secondo i criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3939/1994 *Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna* (BUR 111/1994), alla direttiva della Giunta regionale 1587/2015, *Approvazione delle linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-Romagna* (BUR 301/2015), alle "Linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione e di gestione della vegetazione e dei boschi ripariali a fini idraulici" approvate dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1919/2019 in attuazione degli articoli 72-75 della L.R. n. 7/2014 (Legge comunitaria regionale per il 2014), e, per quanto attiene agli interventi ricadenti nei siti Rete Natura 2000, alla D.G.R. n. 79/2018 che contiene lo specifico allegato E - *Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali e artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000*, che aggiorna e sostituisce la precedente versione del disciplinare di cui alla D.G.R. n. 667/2009.

.

5. (I) *Indirizzi per la gestione ecosostenibile delle acque reflue*

Laddove le condizioni territoriali e la localizzazione lo consentano, e di concerto con il Comune interessato, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e la Provincia di Modena, si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale, e in particolare impianti di fitodepurazione per il trattamento degli scarichi.

Al fine di garantire la qualità chimico-fisica dell'acqua, anche in relazione al mantenimento delle condizioni di vita per le comunità biologiche acquatiche, in corrispondenza di ogni scaricatore di piena a servizio della rete fognaria o dei depuratori civili, è opportuno realizzare "vasche di prima pioggia" costruite e dimensionate in modo tale da consentire il trattamento, almeno parziale, delle acque miste scaricate dalla rete fognaria; a tal fine si raccomanda l'utilizzo di sistemi naturali di depurazione delle acque, come le zone umide, realizzate in modo tale da funzionare come impianti di fitodepurazione.

In modo analogo, è opportuno che anche le stazioni di sollevamento a servizio della rete fognaria siano collegate ad uno scaricatore di emergenza, a sua volta connesso ad una zona umida con effetti depurativi.

Si raccomanda inoltre l'utilizzo di sistemi di fitodepurazione per depurare gli scarichi delle case sparse, non collettate in pubblica fognatura, come anche per affinare i reflui scaricati dai depuratori civili, così da creare piccole zone umide con effetti depurativi (*constructed wetland*) nel territorio del Parco.

Per il controllo dell'inquinamento di origine diffusa, si raccomanda il mantenimento delle fasce riparie lungo i corsi d'acqua o la loro ricostituzione ove non più presenti, in modo da funzionare come sistemi tampone (Fasce Tampone Boscate) nei confronti dei nutrienti che le attraversano e giungono ai corpi idrici.

6. (P) *Tutela delle sorgenti naturali, delle risorgive e degli acquiferi carsici*

Le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive, o da acquiferi carsici, intese come aree complessive di ricarica della sorgente, identificate nella Tavola n. 14 – *Carta delle risorse idriche*, sono tutelate sotto l'aspetto ambientale e vegetazionale; ad esse si applicano le disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano di cui all'art. 12B, co. 2 del PTCP.

7. (P) Nuove captazioni idriche

L'Ente di Gestione, a norma dell'art. 164 d. lgs. 152/2006, *Norme in materia ambientale*, definisce, sentite le Strutture Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpa, le acque sorgive, sotterranee o superficiali necessarie, nella loro interezza o in quota parte, per garantire la conservazione e l'equilibrio degli ecosistemi, che non possono essere captate.

Nelle Zone A e B del Parco le nuove captazioni da acque sorgive, fluenti, lacuali o sotterranee sono vietate.

In conformità del citato art. 164 d. lgs. 152/2006, il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica, per effetto dell'art. 1 della l. 36/1994, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su nulla-osta dell'Ente di Gestione, il quale verifica le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno del territorio di competenza, richiedendo alle SAC di Arpa la modifica delle quantità di rilascio, qualora riconosca alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Nelle altre zone e nell'Area contigua, i progetti inerenti le richieste di nuova captazione per le quali l'Ente di Gestione esprime il proprio nulla-osta sono accompagnati da uno studio che evidenzia le conseguenze e gli impatti sulle specie animali e vegetali, sugli habitat e sull'ecosistema interessati dalla presenza dell'acqua prelevata.

In ogni caso la nuova captazione deve garantire il *deflusso minimo vitale* stabilito dalle normative.

8. Disposizioni per la tutela dei contesti ambientali delle acque lentiche

(P) La Tavola n. 14 – *Carta delle risorse idriche*, individua le zone umide protette dal PTP; la presenza di tali zone è assicurata tramite interventi di controllo e manutenzione volti ad impedirne la scomparsa o la riduzione. È vietato l'interramento (totale o parziale) delle zone umide individuate, e sono vietati interventi che possano modificare la profondità e la superficie del bacino. La flora acquatica e ripariale non può essere danneggiata o raccolta, e la vegetazione che la circonda deve essere conservata fino ad una distanza di 5 m dal ciglio dell'invaso.

(I) L'Ente di gestione promuove nell'Area contigua e nelle zone del Parco, ad esclusione delle Zone A, le seguenti operazioni conservative:

- interventi di manutenzione, finalizzati a garantire la permanenza delle condizioni ottimali per la qualità ecologica degli habitat lentiche;
- interventi di ripristino, finalizzati al recupero funzionale o alla ricostituzione delle zone umide.

La promozione delle operazioni conservative è attivata prioritariamente nelle aree strategiche per il collegamento a rete dei biotopi naturali e seminaturali.

La progettazione degli interventi di conservazione è realizzata osservando i seguenti criteri:

- manutenzione, realizzazione o ripristino del reticolo idrografico;
- gestione delle acque mediante regolazione dei prelievi e realizzazione di impianti o manufatti finalizzati al mantenimento dei livelli idrici;
- controllo dell'interrimento;
- incremento della lunghezza di sponda e suo frastagliamento;
- differenziazione della profondità dei fondali;
- mantenimento e ripristino della vegetazione lentiche;
- creazione di zone di transizione con vegetazione spontanea tra le zone umide e le aree coltivate.

Art. 20 – Tutela dell'assetto geomorfologico e dei beni di interesse geologico, morfologico, idrogeologico, mineralogico e paleontologico

1. (P) Definizione

Nel Parco il patrimonio geologico, geomorfologico, idrogeologico, mineralogico e paleontologico è sottoposto a tutela.

Questo patrimonio, identificato nella Tavola n. 3 – *Carta geologica e delle emergenze geologiche e geomorfologiche* e nella Tavola n. 15 – *Carta del patrimonio edilizio storico e dei beni culturali e ambientali*, si compone di affioramenti rocciosi di unità particolarmente significative per la storia geologica dell'Appennino, morfologie caratteristiche, affioramenti fossiliferi e di interesse mineralogico, sorgenti. La tutela di questi corpi e oggetti geologici si attua attraverso:

- il divieto di ogni alterazione dello stato di fatto;
- il controllo riguardo all'eventuale raccolta abusiva di materiale litoide e di campioni fossiliferi e mineralogici;
- il ripristino delle situazioni di degrado.

2. (P) *Prescrizioni sui beni paleontologici e mineralogici*

Nel territorio del Parco è vietata di norma qualsiasi attività di raccolta e asportazione di fossili e minerali da tutte le formazioni geologiche presenti, anche quando esse non compaiono tra i beni geologici individuati nella Tavola n. 3.

L'Ente di Gestione può autorizzare moderate raccolte di campioni nei seguenti casi:

- indagini scientifiche promosse o comunque approvate dall'Ente di Gestione;
- programmi geologici nell'ambito dell'attività di educazione ambientale. In questo caso la raccolta deve essere effettuata in presenza di personale esperto ed essere limitata a quei reperti che affiorano naturalmente in superficie.

In caso di ritrovamento di reperti di riconosciuto interesse scientifico, questi devono comunque essere consegnati all'Ente di Gestione per essere conservati ed esposti presso le strutture del Parco.

3. (P) *Disposizioni per la stabilizzazione dei dissesti erosivi e gravitativi*

La Tavola n. 13B – *Carta dei vincoli sovraordinati e degli istituti di tutela ambientale e territoriale* riporta le perimetrazioni del PTCP relative a:

- *Zone caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità* (PTCP, art. 15), secondo la classificazione definita nella Tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto”;
- *Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità* (PTCP, art. 16), secondo la classificazione definita nella Tavola 2.1;
- *Aree a rischio idrogeologico molto elevato* (PTCP, art. 18A) di cui all'Elaborato 2.1.1 del PTCP “Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato”.

Nelle aree sopra richiamate si applicano le norme dell'art. 15 e dell'art. 18A del PTCP.

4. (P) *Attività estrattive*

In conformità all'art. 25 della l. r. 6/2005, nelle Zone A, B, C e D è vietata l'apertura di miniere e l'esercizio di attività estrattive. Tale divieto viene esteso anche all'Area contigua.

5. *Calanchi*

Il PTP recepisce nella Tav. 13 A – *Carta dei vincoli sovraordinati e degli istituti di tutela ambientale e territoriale* e nella Tav. 16 – *Carta dei valori paesaggistici e beni culturali* la perimetrazione dei calanchi stabilita nella Carta 1.1 del PTCP.

Le forme calanchive sono distinte in:

- calanchi peculiari (A)*, segnalati per la loro elevata valenza paesistica intrinseca;
- calanchi tipici (B)*, rappresentanti la generalità dei calanchi la cui valenza paesistica è minore di quelli peculiari;
- forme sub-calanchive (C)*, comprendenti morfostrutture che, pur non presentando un rilevante interesse paesaggistico, sono state individuate cartograficamente a completamento del sistema.

In questi ambiti si applicano le disposizioni di cui all'art. 23B del PTCP e le norme territoriali e di zona del PTP.

6. Crinali

I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica.

Il PTP riconosce e rappresenta nella Tav. 13 A e nella Tav. 16 la perimetrazione dei crinali stabilita nella Carta 1.1 del PTCP "Tutele paesaggistiche e storico-culturali":

- crinali spartiacque principali, che rappresentano gli spartiacque di connotazione fisiografica e paesistica generale;
- crinali minori, che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale.

In questi ambiti si applicano le disposizioni di cui all'art. 23C del PTCP e le norme territoriali e di zona del PTP.

7. Zone di tutela naturalistica

Il PTP recepisce nella Tav. 13 A – *Carta dei vincoli sovraordinati e degli istituti di tutela ambientale e territoriale* la perimetrazione delle *Zone di tutela naturalistica* stabilita nella Carta 1.1 del PTCP. Le Zone individuate nel PTCP sono tre e ricadono in area di Parco:

- Sassi di Roccamalatina;
- Sasso di Sant'Andrea;
- Centro naturalistico Le Cince.

In queste zone si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del PTCP e le norme territoriali e di zona del PTP.

Art. 21 – Tutela del paesaggio

1. (I) Tutela del paesaggio e delle attività agricole

Il PTP tutela il paesaggio agrario del territorio protetto, in quanto significativo prodotto storico della azione antropica a fini produttivi e in quanto formato da ambienti ad alta biodiversità e di grande interesse ecologico. Le azioni dell'Ente di Gestione sono rivolte alla tutela e conservazione del paesaggio. La tutela avviene in modo attivo e concordato con le aziende agricole, predisponendo azioni di conoscenza del patrimonio esistente, con incentivi per la conservazione delle forme tradizionali del paesaggio agrario e delle forme tradizionali di lavorazione e sistemazione idraulico-agraria dei terreni, con la diffusione delle buone pratiche agronomiche, il mantenimento e/o la reintroduzione di antiche varietà vegetali e razze animali, la riqualificazione di ambiti agro-ambientali degradati.

Gli elementi paesaggistici di eccezionale valore, identificati alla Tavola n. 16 – *Carta dei valori paesaggistici e beni culturali*, sono tutelati dalle presenti Norme.

2. (D) Conservazione attiva del paesaggio

Le forme di conservazione attiva del paesaggio sono realizzate attraverso l'attuazione dei contenuti e degli obiettivi dell'Accordo agro-ambientale di cui all'art. 11.

3. (P) Prescrizioni per la tutela degli elementi paesaggistici caratterizzanti

La diversità biologica che caratterizza il paesaggio agrario del territorio protetto, formato dall'alternanza tra campi coltivati e aree non coltivate e/o boscate (praterie seminaturali, terreni pascolivi, boschi cedui) è salvaguardata in quanto elemento costitutivo del paesaggio.

I principali elementi che caratterizzano il paesaggio agrario del Parco non possono essere eliminati o deturpati e sono costituiti da:

- particolari esemplari arborei, isolati o in gruppo;
- filari alberati e i relitti di piantata;
- siepi alberate e arbustive;
- siepi a bordo dei campi e delle strade;
- "formazioni lineari", "boschetti", "arbusteti", come definiti dal Regolamento forestale.

4. (P) *Prescrizioni per la tutela della morfologia*

Nel Parco e nell'Area contigua i movimenti di terra sono regolamentati in relazione alle singole zone con l'obiettivo di mantenere in efficienza il sistema di infrastrutture e servizi nonché di consentire lo svolgimento delle attività agricole esistenti.

Salvo diverse e specifiche indicazioni normative per le singole Zone di PTP, è mantenuto il sistema dei fossi (capifossi e scoline) e delle cavedagne.

Le attività agricole possono influire sulla comparsa di movimenti di massa che interessano gli strati superficiali e sui processi di erosione idrica; pertanto, dove prevalgono fenomeni franosi e/o in aree che ricadono in zone di dissesto idrogeologico, le opere di sistemazione e regimazione delle acque sono finalizzate ad allontanare rapidamente le acque che scorrono in profondità e a ridurre l'infiltrazione di quelle superficiali. Dove invece si presentano movimenti superficiali, per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico e per non perdere lo strato più fertile del terreno, occorre rallentare o interrompere lo scorrimento delle acque superficiali e favorirne l'infiltrazione. Tali obiettivi si possono conseguire riducendo la lunghezza degli appezzamenti, aprendo fossi obliqui o trasversali e, ove possibile, realizzando fossi e scoline permanenti.

5. *Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale*

La Tavola n. 13A riporta le *Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale* individuate nella Carta 1.1 del PTCP.

Queste zone interessano maggiormente la parte meridionale del Parco e dell'Area contigua e comprendono vasti ambiti territoriali, caratterizzati, oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze, storico-antropiche e percettive, che generano, per l'azione congiunta, un interesse paesaggistico. In questi ambiti è favorita, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle disposizioni di cui all'art. 39 del PTCP, la pubblica fruizione dei valori tutelati; si applicano inoltre le norme territoriali e di zona del PTP.

6. *Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale soggette a decreto di tutela*

La Tavola n. 13A riporta le *Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale soggette a decreto di tutela*, così come perimetrate nella Carta 1.1 del PTCP.

Il territorio del Parco e dell'Area contigua includono per intero le zone interessate dalle seguenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico:

- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Guiglia (MO) ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Delibera di Giunta Regionale n. 7447 del 30 dicembre 1983);*
- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone ricadenti nel comune di Zocca (Decreto Ministeriale del 01 agosto 1985).*

Sulle aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del d.lgs. 42/2004) vige una tutela di tipo procedimentale e pertanto sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 fino all'approvazione della pianificazione paesaggistica.

Il Capo III delle presenti Norme stabilisce per il Parco e per l'Area contigua, includendo quindi le aree vincolate, prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi riconosciuti nei decreti di vincolo e, compatibilmente con essi, la valorizzazione.

Art. 22 – Indirizzi e prescrizioni per l'attività agricola

1. (I) *Definizione*

Nel Parco l'attività agricola deve essere rispettosa della salvaguardia ambientale e della salute dell'uomo e tendere, in primo luogo, a una significativa riduzione degli apporti di sostanze chimiche connesse alle pratiche colturali. Per questo motivo sono favorite tutte le scelte colturali e degli assetti dei terreni agricoli

che meglio possono corrispondere alle più generali linee di gestione del Parco, in particolare riguardo all'adozione di pratiche di lotta integrata e coltivazione biologica.

L'attività agricola deve in ogni caso essere praticata:

- in coerenza con gli obiettivi di tutela del Parco;
- secondo un uso sostenibile dei suoli, in particolare di quelli che presentano un elevato rischio di erosione.

L'Ente di Gestione riconosce nell'agricoltura attuata in equilibrio con le risorse naturali un'attività positiva da sostenere. L'Ente di Gestione promuove iniziative per favorire l'affermarsi di un'agricoltura di alta qualità e progressivamente improntata ai criteri dell'agricoltura biologica.

2. (P) *Arature*

Devono essere realizzate in modo da non compromettere la stabilità del versante.

3. (P) *Irrigazioni e drenaggi sotterranei*

Devono essere mantenuti efficienti i drenaggi e, più in generale, le opere di presidio agricolo. Sono vietati gli interventi di realizzazione di impianti sotterranei di irrigazione e drenaggi sotterranei a fini agricoli, che possano compromettere il sistema dei fossi.

4. (I) *Regimazione delle acque*

Al fine di limitare i movimenti gravitativi è opportuna un'attenta regimazione delle acque superficiali, da conseguire preferibilmente mediante la riduzione delle dimensioni degli appezzamenti, con l'apertura di scoline e fossi che interrompano gli appezzamenti più estesi dei versanti.

5. (I) *Diserbi*

Il diserbo deve essere effettuato di preferenza con mezzi meccanici.

6. (I) *Fertilizzazioni e difese antiparassitarie*

Le fertilizzazioni sono realizzate di preferenza con prodotti organici e con fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi di origine naturale.

L'Ente di Gestione si impegna ad attivare un servizio di consulenza per le aziende agricole che operano all'interno dell'area protetta, allo scopo di favorire una conduzione dei terreni compatibile con le finalità e gli obiettivi del Parco e un ricorso sempre più esiguo ai prodotti di sintesi.

7. *Allevamento*

(I) L'Ente di Gestione promuove iniziative per la diffusione delle Buone Pratiche Zootecniche, improntate alla tutela delle risorse naturali ed al miglioramento del benessere animale; a questo scopo sono incentivati gli allevamenti biologici.

(P) Non è consentito l'insediamento di nuove attività zootecniche a carattere intensivo ai sensi della normativa vigente e devono comunque essere rispettati i seguenti parametri:

- l'alimentazione del bestiame deve essere effettuata regolarmente mediante razioni costituite per almeno il 40%, espresso in unità foraggere, da potenziali produzioni aziendali;
- non devono essere superati i rapporti di seguito indicati tra peso vivo medio mantenuto per anno e superficie agraria utile in proprietà e/o titolo reale di godimento, ovvero in affitto (regolarmente registrato) per un periodo non inferiore a 6 anni:

a) allevamenti bovini	40 q.li/ha di peso vivo medio mantenuto/anno
b) allevamenti suinicoli	40 q.li/ha di peso vivo medio mantenuto/anno, entro un limite massimo di 50 capi suini equivalenti
c) allevamenti equini	30 q.li/ha di peso vivo medio mantenuto/anno
d) allevamenti ovini e caprini	20 q.li/ha di peso vivo medio mantenuto/anno
e) allevamenti avicunicoli	15 q.li/ha di peso vivo medio mantenuto/anno

In altri casi si procede per analogia, tenendo conto del carico inquinante, con limite massimo di 40 q.li/ha di peso vivo mantenuto/anno.

(P) Non sono ammessi all'interno del territorio del Parco allevamenti di animali da pelliccia e da compagnia.

Art. 23 – Tutela dei beni archeologici

1. (D) Definizione

La Tavola n. 15 – *Carta del patrimonio edilizio storico e dei beni culturali e ambientali* riporta una prima indicazione di aree archeologiche non precisamente ubicabili, in quanto riferite a segnalazioni desunte dallo spoglio di documentazione archivistica o bibliografica. Gli strumenti urbanistici verificano e precisano la reale consistenza delle segnalazioni, definendo la perimetrazione delle aree archeologiche e precisando la disciplina di tutela.

2. (P) Disciplina di tutela dei beni archeologici

Ferme restando le disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004, che stabiliscono al Capo VI la disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte, nelle more dell'individuazione operata dai Comuni ai sensi del co. 1, sono stabilite le seguenti prescrizioni per gli ambiti situati nel raggio di 100 m dalle aree archeologiche non precisamente ubicabili:

- la profondità massima di aratura, scavo o movimentazione dei terreni non può essere superiore a 50 cm;
- ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno superiore a 50 cm è preventivamente sottoposto alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici che potrà subordinare l'intervento a indagini archeologiche preventive.

Per le opere sottoposte all'attuazione del d.lgs. n. 50/2016 è obbligatoria l'applicazione dell'art. 25 ai fini di una verifica preventiva dell'interesse archeologico sulle aree interessate alle opere da attuare.

Art. 24 – Tutela del tessuto insediativo, del patrimonio edilizio storico, dei beni culturali e degli elementi di interesse storico testimoniale

1. (P) Definizione

Il PTP individua nella Tavola n. 16 i centri storici e i tessuti urbani di antica formazione (costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati e altri manufatti storici) che conservano la riconoscibilità della struttura insediativa e la stratificazione dei processi di formazione.

Gli agglomerati e i nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica, sono equiparati ai centri storici.

Il PTP individua inoltre nella Tavola 15 gli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, costituiti da:

- strutture insediative puntuali, rappresentate da edifici e spazi inedificati di carattere pertinenziale;
- assetti e infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio, quali il sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate;
- viabilità storica extraurbana;

Gli strumenti urbanistici recepiscono gli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale individuati dal PTP e provvedono ad integrarli, in stretta collaborazione con L'Ente di Gestione, con le aree nelle quali sono ancora riconoscibili elementi ed assetti delle sistemazioni agrarie tradizionali, tra cui piantate, maceri e filari alberati.

Per gli edifici di interesse storico-architettonico non sono ammessi l'aumento di volume e gli interventi di R. E.. Negli stessi edifici sono consentiti interventi di M. O., M. S., R. S. e R. R. C. che consentano aumenti di S.C.

I Comuni adeguano i propri strumenti alla presente disciplina, in conformità alle disposizioni statali e regionali vigenti.

2. (P) *Tutela degli insediamenti storici*

La Tavola n. 15 – *Carta del patrimonio edilizio storico e dei beni culturali e ambientali*, individua i centri, gli insediamenti e i manufatti edilizi ai quali è affidato il ruolo di consolidare i valori architettonici e paesaggistici del Parco, riconosciuti come fattori identitari e opportunità di sviluppo per la comunità locale. Le schede dell'Allegato 4 riportano i riferimenti cartografici su C.T.R. e N.C.U., la descrizione storico-architettonica, la documentazione fotografica ed iconografica e definiscono gli interventi ammessi per ogni nucleo, edificio e manufatto presente nel territorio del Parco e nell'Area contigua, secondo le categorie definite nell'Allegato alla l. r. 15/2013.

In relazione all'intervento di restauro e risanamento conservativo, le schede dell'Allegato 4 individuano due categorie di edifici:

- *tipo A* - edifici caratterizzati da uno stato di conservazione che consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell'edificio;
- *tipo B* - edifici caratterizzati da uno stato di conservazione mediocre o cattivo e una carenza di elementi di particolare valore architettonico ed artistico.

Il Regolamento stabilisce le modalità ed i criteri secondo i quali si realizzano gli interventi sul patrimonio edilizio storico.

Entro i limiti delle indicazioni della scheda, ovvero di altri vincoli di tutela artistica, architettonica, tipologica, storica, sono sempre consentiti gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, senza modifiche della volumetria e dell'aspetto esteriore del fabbricato.

Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono tali nuclei, edifici e manufatti, considerandoli tra quelli di interesse storico-architettonico e dettando per ciascun bene la specifica disciplina di tutela, in conformità alle disposizioni del PTP e del Regolamento.

Relativamente alle destinazioni d'uso urbanistico, valgono le prescrizioni e le direttive relative alla Zona di PTP in cui i beni ricadono.

Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare altri edifici da sottoporre a regime di tutela, per il loro pregio storico culturale e testimoniale.

La Tavola n. 13A riporta gli *Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane* indicati nella Carta 1.1 del PTCP. Per gli insediamenti ricadenti nel perimetro del Parco e nell'Area contigua, gli adempimenti dei Comuni, previsti ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 42 del PTCP, sono attuati secondo i criteri e le modalità stabilite nel Regolamento generale al Titolo IX "Disposizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per i nuovi interventi" e al Titolo XI (Allegato c: "Allegati relativi agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per i nuovi interventi").

3. (P) *Tutela della viabilità storica*

La viabilità di interesse storico, individuata nella Tavola n. 15, è conservata nei suoi aspetti strutturali e valorizzata ai fini di una sua pubblica fruizione, secondo le modalità stabilite dall'art. 44A del PTCP.

La privatizzazione del relitto stradale per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità è oggetto di nulla-osta dell'Ente di Gestione.

4. (P) *Tutela della viabilità panoramica e dei punti panoramici*

Il PTP recepisce e integra nella Tavola n. 6 – *Carta dei quadri visivi, dei punti panoramici notevoli e degli impatti paesaggistici* e nella Tavola n. 16 - *Carta dei valori paesaggistici e beni culturali* l'individuazione della viabilità panoramica contenuta nel PTCP; provvede inoltre ad individuare i punti panoramici.

La localizzazione operata dal PTP costituisce adempimento di cui all'art. 24, co. 3, del PTPR e come tale non costituisce variante grafica al PTCP.

Per gli elementi della viabilità panoramica e per i punti panoramici si applicano gli indirizzi di cui ai co.3 e 4 dell'art. 44B del PTCP.

Art. 25 – Disposizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nuovi interventi

1. Interventi sul patrimonio edilizio esistente e nuova edificazione

(P) Le disposizioni si intendono applicabili alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e i nuovi edifici ubicati nel territorio del Parco e dell'Area contigua.

Le possibilità d'intervento sul patrimonio edilizio esistente sono articolate in rapporto a:

- a. collocazione nelle differenti Zone di Parco, ovvero nell'Area contigua;
- b. caratteristiche di interesse architettonico, artistico, storico, tipologico dell'edificio di cui all'art. 24, comma 2, delle presenti Norme;
- c. connessione o meno all'attività produttiva agricola;
- d. condizioni al contorno territoriale in cui si colloca l'edificio/i sul quale si intende intervenire:
 - collegamento alla viabilità ordinaria con strada carrabile con sezione di almeno 3 m e dotata di sistema di scolo delle acque meteoriche;
 - collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
 - collegamento alla rete di fognatura pubblica, ovvero, in mancanza di ciò, un sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue che rispetti la legislazione e la normativa nazionale e regionale;
 - collegamento alla rete di distribuzione idrica, ovvero, in mancanza, adeguato pozzo per uso domestico di cui sia garantita la potabilità e la regolarità amministrativa di apertura.

(D) I Comuni possono specificare gli interventi e gli usi ammessi, anche in riferimento a:

- caratteristiche tipologiche edilizie ed insediative del borgo o del nucleo;
- tipologia d'uso originale dell'edificio;
- contesto paesaggistico ed ambientale.

(P) Per gli edifici non agricoli e per quelli che hanno perso le caratteristiche di edificio agricolo, sono consentiti gli interventi di M. O., M. S., R. S., R. R. C. e R. E. senza ampliamento.

(P) Per quanto riguarda gli ampliamenti e la costruzione di nuovi edifici ad uso agricolo o residenza agricola, ove ammessi, devono essere sempre rispettate le condizioni di contorno territoriale di cui alla precedente lettera d.

(P) Gli edifici in stato di rudere o crollanti possono essere ricostruiti soltanto a condizione che sia possibile ricostruirne fedelmente le dimensioni planivolumetriche e la tipologia edilizia originaria con la categoria della R.E.; a tal fine è necessario presentare idonea documentazione storica (planimetrie catastali, elaborati grafici, pubblicazioni ecc.) e, ove possibile, fotografica. Devono inoltre essere sempre rispettate le condizioni di contorno territoriale di cui alla precedente lettera d.

(D) Per ogni singola Zona di Parco e per l'Area contigua sono specificate le categorie d'intervento, come definite nell'Allegato alla l. r. 15/2013, e gli usi urbanistici ammessi.

(D) Il Regolamento definisce nel dettaglio le norme sui materiali, sulle tecniche costruttive e sulle tipologie edilizie cui avvalersi in caso d'intervento.

(P) Gli interventi di N. C. e R. E. con A., dove consentiti, non possono superare in altezza i 9 m., misurati da terra allo sporto di gronda.

(I) Per gli interventi di ristrutturazione con A. oppure di N.C. progettati secondo i criteri della bioedilizia, sono stabiliti, per ogni Zona di Parco e nell'Area contigua, incentivi che prevedono una maggiore S.C.. Tali interventi possono riguardare ad esempio la permeabilità dei suoli, il risparmio energetico (attivo e passivo), il recupero e risparmio idrico, la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici.

In tutto il territorio del Parco e nell'Area contigua, limitatamente agli interventi di R. E. e N. C. a fini abitativi, devono essere rispettate le condizioni di risparmio energetico degli edifici, di cui al d. lgs. 192/2005, *Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*.

2. (P) *Riqualficazione del patrimonio edilizio esistente*

La Tavola n. 19 identifica gli edifici, i manufatti e le opere incongrue per i quali sono prioritari gli interventi di riqualficazione del patrimonio edilizio senza aumento dei parametri urbanistici di superficie o di volume. Ai sensi dell'art. 14, comma 2 della l.r. 24/2017 per il ripristino e la riqualficazione paesaggistica, architettonica o ambientale dei luoghi può essere attivata la procedura di espropriazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2002; in alternativa, la rigenerazione delle aree interessate è favorita attraverso il riconoscimento di diritti edificatori ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c), d) ed e) della l.r. 24/2017, ovvero attraverso accordi di cessione che prevedano le forme di compensazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri).

Gli edifici individuati sono i seguenti:

- a. fabbricati adibiti a prosciuttificio in Fraz. Pieve di Trebbio, loc. Case Rastelli, di cui al Foglio 25, mappali 178 e 199, del N.C.T. del Comune di Guiglia;
- b. fabbricato adibito a ristorante, denominato "Il Faro dei Sassi" in Fraz. di Roccamalatina, loc. Castellaro, di cui al Foglio 30, mappale 305, del N.C.T. del Comune di Guiglia;
- c. fabbricato adibito a deposito-garage in Fraz. Castellino delle Formiche, loc. "La Villa", posto a lato destro della strada che raggiunge il nucleo del fabbricato agricolo omonimo, posto all'interno del Foglio 39, mappale 23, del N.C.T. del Comune di Guiglia.

Art. 26 – Riduzione dell'inquinamento luminoso, acustico ed elettromagnetico

- 1.(D) Ai sensi della l. r. 19/2003 e dell'art. 3 della deliberazione della Giunta regionale n. 1732/2015, *Terza direttiva per l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale n.19/2003 recante Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico*, le Aree Naturali Protette sono definite *Zone di particolare protezione dall'Inquinamento Luminoso* e ad esse si applicano tutte le norme previste dalla legge e dalla direttiva richiamate. In particolare, per queste zone sono stabilite all'art. 3, comma 2 della direttiva misure di protezione aggiuntive denominate *indirizzi di buona amministrazione*.
2. (I) L'Ente di Gestione promuove come strategia di tutela la graduale sostituzione degli apparecchi illuminanti non a norma.
- 3.(D) Nel Parco la produzione di suoni e rumori è disciplinata nel Regolamento generale al fine di non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alla vita degli animali e alle persone presenti nelle vicinanze e di favorire invece la percezione dei paesaggi sonori del Parco: i suoni dell'ambiente rurale, quelli degli ambienti naturali ed il silenzio. A questo fine l'Ente di Gestione persegue per il Parco l'obiettivo di *Zona silenziosa in aperta campagna*, ai sensi del D.Lgs. 194/2005, evitando il deterioramento delle zone dal punto di vista acustico.
- 4.(D) L'ente di Gestione promuove nel Parco e nell'area contigua la progressiva riduzione degli impatti prodotti dalle fonti di inquinamento elettromagnetico sia per la salvaguardia dell'avifauna (elettrocuzione, collisione, disturbo dell'orientamento) sia per la tutela della salute umana e degli aspetti paesaggistici. Con questa finalità nel Parco e nell'area contigua le fonti di inquinamento elettromagnetico, laddove ammesse dalle norme di zona, sono realizzate impiegando le migliori tecnologie per minimizzarne gli impatti; in particolare, per le linee elettriche sono preferite quelle interrato. Per ridurre i possibili impatti sull'avifauna da parte delle linee elettriche aeree, il tracciato dovrà essere valutato evitando di interessare le aree di maggior concentrazione e frequentazione da parte delle specie ornitiche. Per le fonti di inquinamento a carattere puntuale ed in particolare per i siti e le postazioni dedicate alle comunicazioni elettroniche deve essere garantito:
 - 1) il massimo sfruttamento delle infrastrutture esistenti favorendo la condivisione delle postazioni (co-siting), degli apparati radianti e degli locali per l'alloggiamento degli apparati a terra;
 - 2) per la realizzazione di nuovi siti dedicati alle comunicazioni elettroniche, laddove ammessi dalle norme di zona, deve essere documentata l'insussistenza di alternative;

- 3) l'utilizzo di dispositivi per rendere percepibili le infrastrutture anche in condizioni di scarsa visibilità. I dispositivi adottati saranno scelti tra quelli in grado minimizzare al contempo l'impatto paesaggistico.

Art. 27 – Acquisizioni programmate

1. (D) In conformità all'art. 25, comma 2, lettera h) della l. r. 6/2005, il PTP individua i beni da acquisire in proprietà pubblica; in particolare, la Tavola n. 19 individua i terreni ed i fabbricati da acquisire al patrimonio dell'Ente di Gestione.

Il PTP indica, prioritariamente, l'acquisizione dei terreni collocati nelle Zone A e B di cui al Titolo IV, alcune parti delle Zone C e di Area contigua funzionalmente collegate alla organizzazione della fruizione: zona Agonè, Borgo dei Sassi, zona umida località Tagliata, zona Monte della Riva.

Gli edifici da acquisire in proprietà all'Ente di Gestione, riportati nella Tavola n. 19, sono i seguenti:

- a. fabbricati posti in Fraz. Roccamalatina, loc. Borgo dei Sassi, di cui al Foglio 30, mappali 244, 245, 246, 248, del N.C.T. del Comune di Guiglia;
- b. fabbricato posto in Fraz. Roccamalatina, loc. Borgo dei Sassi, di cui al Foglio 30, mappale 47, del N.C.E.U. del Comune di Guiglia;
- c. fabbricato Torre Rondonara in Fraz. Roccamalatina, loc. Castellaro, di cui al Foglio 35, mappale 207, del N.C.T. del Comune di Guiglia;
- d. fabbricato in Fraz. Roccamalatina, loc. Castellaro, di cui al Foglio 35, mappale 141, del N.C.T. del Comune di Guiglia;
- e. fabbricato in Fraz. Samone, via Castello 105, di cui al Foglio 48, mappale 300/3, del N.C.E.U. del Comune di Guiglia;
- f. fabbricato adibito a Rifugio posto sul Monte della Riva, loc. Ca' Le Coste, di cui al Foglio 36, mappale 18, del N.C.T. del Comune di Zocca.

CAPO IV – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Art. 28 – Zone territoriali omogenee

1. (D) In osservanza all'art. 25 della l. r. 6/2005, il PTP articola il territorio in Zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, sulla base della seguente classificazione:
 - Zona A, di protezione integrale;
 - Zona B, di protezione generale;
 - Zona C, di protezione ambientale;
 - Zona D, corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile;
 - Area contigua, non ricompresa nel Parco, con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso.L'articolazione del territorio in Zone omogenee è riportata nella Tavola n. 18 – *Carta dell'assetto del territorio e zonizzazione*.
2. (D) Gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni di Zona si aggiungono alle norme territoriali del Capo III e in ogni caso valgono le disposizioni più restrittive, riguardanti gli ambiti o parti di ambiti inclusi nelle suddette Zone, contenute nella legislazione e nella normativa statale e regionale, nonché negli strumenti di pianificazione territoriale sovracomunali vigenti, ed in particolare nel PTCP o PTAV.

Art. 29 – Zona A, di protezione integrale

1. (P) La Zona A, di protezione integrale, comprende le aree dei Sassi di Roccamalatina, il Dito di Samone e parte della forra del Rio Tregenda, in quanto ambiti territoriali di rilevante importanza e pregio dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. In questa zona l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità e l'accesso è consentito esclusivamente per attività di osservazione a scopi scientifici e didattici, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.
2. (P) Nella Zona A sono vietate azioni che abbiano ripercussioni negative, in termini di alterazione o di disturbo, sullo stato dei luoghi e sulla naturale evoluzione degli ambienti.
3. (D) Nella Zona di protezione integrale sono ammessi interventi minimi, con basso grado di modificazione stato naturale dei luoghi, e strettamente finalizzati a garantire la sicurezza delle persone e il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico. Tali interventi sono preventivamente autorizzati dall'Ente di Gestione.
4. (P) Nella Zona A non sono consentiti interventi di trasformazione geomorfologica, compresi sbancamenti e movimenti di terra.

Art. 30 – Zona B, di protezione generale

1. Definizione

- (P) La Zona B, di protezione generale, è istituita allo scopo di proteggere, sorvegliare e indirizzare scientificamente l'evoluzione della natura; copre ambiti territoriali a presenza antropica limitata, ed è caratterizzata da fattori naturalistici, geologici e paesaggistici di pregio, denominati: Sasso di S. Andrea, Doline di Samone, Grotte di Castellino delle Formiche, forra del Rio Tregenda, Sasso della Croce e crinale dei restanti Sassi di Roccamalatina, valle del Rio Frascara.

Nella Zona B, di protezione generale, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti e pertanto sono vietate le nuove captazioni idriche e la raccolta dei prodotti del sottobosco.

2. Attività consentite

- (P) Nella Zona B, di protezione generale, sono compatibili con gli obiettivi sopra citati e pertanto ammesse le seguenti attività:
- a. ricerca scientifica, studio e osservazione condotti o autorizzati dall'Ente di Gestione;

- b. interventi volti alla conservazione del patrimonio naturale esistente;
- c. fruizione del pubblico per scopi didattici e ricreativi, svolta esclusivamente lungo i sentieri e le aree appositamente segnate, fatte salve diverse disposizioni previste dal Regolamento;
- d. attività agricole e le infrastrutture necessarie al loro svolgimento con le modalità definite al comma 6;
- e. interventi selvicolturali con le modalità definite al comma 7;
- f. attività di spegnimento di incendi, di protezione civile e di soccorso;
- g. interventi con basso grado di modificazione stato naturale dei luoghi, sui percorsi esistenti, strettamente finalizzati a garantire la sicurezza delle persone;
- h. interventi edilizi con le modalità definite al comma 3;
- i. modifiche degli usi urbanistici con le modalità definite al comma 4;
- j. installazione di impianti tecnologici a rete, se di interesse esclusivamente locale e se realizzati con linee interrato;
- k. opere di difesa idrogeologica, idraulica e di bonifica del territorio.

3. (P) *Interventi edilizi*

Per gli edifici diversi da quelli di interesse storico e architettonico, sono ammessi gli interventi edilizi di M. O. e M. S., R. S., R. R. C., senza modifiche volumetriche, D. senza ricostruzione di elementi incongrui.

È vietato costruire nuove opere edilizie, ivi comprese piscine e autorimesse, fuori terra o interrate, ampliare costruzioni esistenti, ed eseguire altre opere che non siano specificamente rivolte alla tutela e alla riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

La chiusura dei fondi è subordinata al rispetto degli obiettivi di tutela e protezione degli habitat, dei popolamenti vegetali e animali, delle specie floristiche e faunistiche e degli aspetti paesaggistici di cui alle presenti Norme. Essa è inoltre ammessa solo se compatibile con il disposto delle norme relative all'accessibilità e fruizione del Parco. La chiusura dei fondi è ammissibile con particolari modalità: scavo di fossi, impianto di siepi vive, realizzazione di staccionate in legno e comunque tali da non creare discontinuità sotto l'aspetto ecologico e paesaggistico, a seconda delle particolarità del fondo e del suo contesto. Per la chiusura dei fondi è obbligatoria la richiesta di nulla-osta di cui all'art. 9.

La recinzione delle pertinenze strettamente necessarie agli edifici di uso abitativo è ammessa solo se costituita da siepi vive, con eventuale rete o fili metallici interposti, o da staccionate in legno, realizzate in modo da non costituire ostacolo al transito della fauna selvatica. Il Regolamento definisce le specie vegetali da impiegare e le modalità operative cui attenersi nell'impianto.

4. (P) *Usi urbanistici ammessi e trasformazioni d'uso*

Nella Zona B, di protezione generale, sono ammessi:

- a. la residenza (compresi i bed & breakfast di cui alla l. r. 16/2004);
- b. le attività agrituristiche di cui alla l. r. 4/2009;
- c. la lavorazione e conservazione di prodotti agricoli;
- d. la trasformazione e vendita diretta delle produzioni aziendali;

Sono sempre ammesse le trasformazioni dall'uno all'altro degli usi ammessi, nel rispetto delle leggi e norme generali in materia di edilizia, requisiti igienico-sanitari degli edifici, scarichi idrici, parametri costruttivi, ecc.

5. (P) *Infrastrutture*

Sono ammessi interventi di M.O. e di M.S. esclusivamente sulle infrastrutture per la mobilità (pedonale, ciclabile, veicolare) nonché quelle per il parcheggio, indicate nella Tavola n. 17 – *Carta infrastrutture e servizi per la mobilità, la sosta e la fruizione del Parco*.

Le infrastrutture tecnologiche relative a:

- trattamento, distribuzione e stoccaggio di fonti energetiche (energia elettrica, gas);
- trasmissione di informazioni, suono, immagini, dati mediante reti di condutture (linee telefoniche, cablaggio con fibre ottiche, ecc.);

- potabilizzazione, adduzione di acqua mediante reti di condutture;
 - raccolta dei reflui mediante reti di condutture, il loro trattamento e smaltimento;
- sono ammesse nella Zona B per impianti di rilevanza locale, solo se interrati e preferibilmente in corrispondenza di tracciati stradali esistenti. Non è ammesso il rinnovo di impianti esistenti non interrati, salvo il caso in cui vengano utilizzati sistemi, tecnologie e materiali di minor impatto ambientale.

Non è ammessa la realizzazione di siti per l'emittenza radio-televisiva.

Le antenne esterne per la ricezione dei segnali radio, televisivi e della telefonia mobile sono scelte tra i modelli/colori in grado di minimizzare la percezione; sono altresì collocate in luoghi scarsamente visibili dagli spazi pubblici.

6. Attività agricola

Terreni sottoposti a coltura

- (I) Le colture sono preferibilmente limitate ai versanti più stabili e di minor acclività, con una pendenza non superiore al 20% sui terreni argillosi e al 30 % sui substrati di altra natura, in alternativa possono essere adottate modalità di uso e gestione più puntuali, definite dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti. Per quanto riguarda le coltivazioni erbacee, sono da privilegiare i prati poliennali e le specie foraggere, eventualmente avvicendati con i cereali autunno-vernini; per quanto riguarda le coltivazioni arboree, sono da privilegiare quelle legate alle tradizioni locali, in particolare la vite e il ciliegio.
- (D) Per i terreni sottoposti a coltura, al fine di prevenire e contenere i fenomeni di dissesto e di erosione, soprattutto nei periodi di maggiori precipitazioni, si applicano le modalità di uso e gestione definite dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti, nonché gli interventi previsti dalle norme di condizionalità della PAC.
- (P) È vietato l'impiego, anche a livello sperimentale, di sementi geneticamente modificate.

Arature

- (P) Particolare attenzione deve essere rivolta all'esecuzione delle operazioni di aratura lungo i versanti interessati da movimenti gravitativi e al margine di bacini calanchivi; in queste situazioni deve essere garantita una fascia di rispetto larga almeno 30 m rispetto al ciglio del calanco.

Trasformazioni geomorfologiche

- (P) Nella Zona B non sono consentiti interventi di trasformazione geomorfologica, compresi sbancamenti e movimenti di terra, che non siano direttamente finalizzati al consolidamento o al ripristino di infrastrutture e servizi esistenti, o al consolidamento di edifici in condizioni di rischio statico

Irrigazioni e drenaggi sotterranei

- (P) Devono essere mantenuti efficienti i drenaggi e, più in generale, le opere di presidio agricolo. E' vietata la realizzazione di impianti sotterranei di irrigazione e drenaggi sotterranei a fini agricoli, che possono compromettere il sistema dei fossi (capifossi e scoline) e delle cavedagne.

Regimazione delle acque

- (P) Devono essere mantenuti i drenaggi e, più in generale, le opere del presidio agricolo. Sono vietati gli interventi di realizzazione di impianti sotterranei di irrigazione che possono compromettere la stabilità del versante.

Fertilizzazioni e difese antiparassitarie

- (P) La fertilizzazione dei terreni deve avvenire esclusivamente con l'impiego di concimi organici di origine naturale previsti dalla normativa vigente. Sono vietate le pratiche di fertilizzazione, diserbo e difesa antiparassitaria con prodotti chimici di sintesi.
- (I) Nella zona B del Parco l'Ente di Gestione promuove l'adozione di tecniche di produzione biologica.

7. (P) Interventi selvicolturali

In relazione alle formazioni vegetali o al tipo di governo, sono stabiliti i seguenti interventi selvicolturali:

Boschi cedui

Nei boschi cedui non sono ammessi i tagli di utilizzazione.

Sono ammessi interventi di:

- conversione all'alto fusto dei cedui invecchiati e di quelli "a regime";
- indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, consistente nell'eliminazione del materiale secco di piante deperenti o malate;
- contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Nuclei di fustaia transitoria

Sono ammessi:

- i tagli di utilizzazione, solo nel caso di fustaie transitorie, attraverso diradamenti selettivi che preparino il popolamento al taglio di sementazione;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, consistente nell'eliminazione del materiale secco di piante deperenti o malate;
- controllo e risanamento degli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Rimboschimenti e fustaie di conifere o misti

Sono ammessi:

- interventi colturali (come l'apertura di piccole buche, comunque inferiori a 1000 mq), diversificati a seconda dei tipi strutturali, mirati a favorire l'insediamento di specie autoctone e l'evoluzione naturale del soprassuolo;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Boschi ripariali

Sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, consistente nell'eliminazione del materiale secco di piante deperenti o malate;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- interventi finalizzati alla sicurezza idraulica, attuati secondo la deliberazione della Giunta regionale n. 3939/1994, *Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna* e la direttiva della Giunta regionale 1587/2015, *Approvazione delle linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-Romagna* (BUR 301/2015).

Arbusteti e cespuglieti

Sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, consistente nell'eliminazione del materiale secco di piante deperenti o malate;
- interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Art. 31 – Zona C di protezione ambientale

1. (P) Definizione

Nella Zona C, di protezione ambientale, sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili, nel rispetto delle finalità di salvaguardia ambientale previste dal PTP. Ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono consentite le nuove costruzioni se funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agroforestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco, secondo la normativa vigente.

La Zona C del PTP è suddivisa in due sottozone: C1 e C2.

Art. 32 – Zona C1, di protezione ambientale speciale

1. (P) Definizione

La Zona C1 comprende prevalentemente aree boscate e ambiti territoriali scarsamente antropizzati, utilizzati per attività agricole svolte in equilibrio con l'ambiente naturale. In tale Zona, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono meritevoli di essere protetti e sono pertanto vietate opere e interventi di trasformazione del territorio non compatibili con la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Nella Zona C1 sono compatibili con gli obiettivi sopra indicati, e pertanto ammesse, le attività di seguito riportate:

- a. ricerca scientifica, studio e osservazione condotte o autorizzate dall'Ente di Gestione;
- b. interventi volti alla conservazione del patrimonio naturale esistente;
- c. fruizione del pubblico per scopi didattici e ricreativi, svolta esclusivamente lungo i sentieri e le aree appositamente segnate, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento;
- d. libero accesso per la fruizione, esclusivamente sui sentieri appositamente segnalati; sosta, pic-nic e bivacco, esclusivamente negli appositi spazi segnalati, secondo le disposizioni previste dal Regolamento;
- e. attività agricole, svolte con le modalità definite al comma 5;
- f. interventi selvicolturali, con le modalità definite al comma 6;
- g. attività di spegnimento di incendi, di protezione civile e di soccorso;
- h. interventi di manutenzione dei percorsi esistenti;
- i. interventi edilizi previsti al comma 2;
- j. installazione di impianti tecnologici a rete, se di interesse esclusivamente locale e se realizzati con linee interrato;
- k. realizzazione di opere di difesa idrogeologica, idraulica e di bonifica del territorio;
- l. modifiche degli usi urbanistici con le modalità definite al comma 4;
- m. raccolta dei prodotti del sottobosco entro i limiti ammessi dal Regolamento;
- n. M.O. e M.S. della viabilità provinciale, comunale, forestale o interpodereale;
- o. realizzazione di nuove strade poderali di servizio alle aziende agricole o il prolungamento delle esistenti;
- p. realizzazione di installazioni per l'osservazione naturalistica, l'avvistamento e il controllo della fauna selvatica.

2. (P) Interventi edilizi

Per gli edifici diversi da quelli di interesse storico e architettonico sono ammessi gli interventi edilizi di M. O. e M. S., R. S., R. R. C., R. T., R. E. con ampliamenti, D. senza ricostruzione di elementi incongrui.

Gli interventi sono inoltre differenziati per tipologia di uso (abitativo o produttivo, agricolo e non agricolo).

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 della l.r. 24/2017 e della D.G.R. 623/2019 come integrata dalla D.G.R. n. 713/2019: *“Atto di coordinamento tecnico sull'ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell'imprenditore agricolo (articoli 36 e 49, L.R. n. 24/2017)”* nel territorio rurale la realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa, nell'osservanza delle previsioni di piano, soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse e solo nel caso in cui non sussistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso o nella trasformazione di fabbricati esistenti.

L'esigenza della costruzione di nuovi fabbricati aziendali produttivi è dimostrata attraverso la presentazione, in allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, di un Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA).

Per la costruzione di nuovi edifici diretti a soddisfare le esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, l'atto di coordinamento definisce i contenuti di una relazione sintetica dimostrativa della relativa esigenza, da produrre a corredo della richiesta o della presentazione del necessario titolo abilitativo edilizio, in coerenza ai principi ed alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2 della l.r. 24/2017.

Il PRA e la relazione sintetica, dimostrativa delle esigenze abitative, sono predisposti nel rispetto dei seguenti criteri, volti a preservare i caratteri paesaggistici ed ambientali della Zona C1:

- a. per i fabbricati di servizio collegati funzionalmente all'attività agricola sono consentiti interventi di R. E. con un A. "una tantum" di 80 mq di S. C. e altezza massima di 7 m misurata in gronda. Tale indice può essere aumentato sino ad un A. massimo di 240 mq di S. C. se tutta l'attività dell'azienda agricola è svolta con metodo biologico, oppure se l'edificio è realizzato secondo i criteri della bioedilizia indicati nel Regolamento generale;
- b. per i fabbricati ad uso abitativo collegati funzionalmente all'attività agricola, sono consentiti interventi di R.E. con A. "una tantum" pari al 20% della S.C., fino al raggiungimento di una S.C. massima di 290 mq, oppure di 320 mq se tutta l'attività dell'azienda agricola è a conduzione biologica o se l'edificio è realizzato secondo i criteri della bioedilizia. L'altezza massima misurata in gronda non può superare i 7 m;
- c. è ammessa la costruzione ex-novo di manufatti edilizi di modesta entità, con funzioni di servizio all'abitazione e/o di arredo, quali muretti di sostegno, pozzi, forni, pilastri votivi, pavimentazioni esterne, ecc, purché siano costruiti in materiali, forme e tipologie riconducibili alla tradizione locale e non interferiscano negativamente con il paesaggio. Tali manufatti non possono in ogni caso superare i 4 mq in pianta e i 2,5 m in altezza.
- d. è vietata la costruzione di:
 - nuovi fabbricati rurali e civili, sia ad uso abitativo sia di servizio agricolo;
 - piscine e autorimesse, fuori terra o interrate;
 - opere che non siano specificamente rivolte alla tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio.
- e. la chiusura dei fondi è subordinata al rispetto degli obiettivi di tutela e protezione degli habitat, dei popolamenti vegetali e animali, delle specie floristiche e faunistiche e degli aspetti paesaggistici di cui alle presenti Norme; è inoltre ammessa solo se compatibile con il disposto delle norme relative alla accessibilità e fruizione del Parco. Il Regolamento definisce le modalità per la chiusura dei fondi.

3. (P) Usi urbanistici ammessi e trasformazioni d'uso

Nella Zona C1, di protezione ambientale speciale, sono ammessi:

- a. la residenza (compresi i bed & breakfast di cui alla l.r. 16/2004);
- b. le attività agrituristiche di cui alla l.r. 4/2009;
- c. la lavorazione e conservazione di prodotti agricoli;
- d. la trasformazione e vendita diretta delle produzioni aziendali;
- e. esercizi commerciali di vicinato (commercio al dettaglio e pubblici esercizi) ed esercizi commerciali polifunzionali (l.r. 14/1998 e D.G.R. 2022 del 26 novembre 2018);
- f. artigianato di servizio alle persone ed artistico;
- g. uffici e studi professionali (uffici privati e gli studi professionali che hanno un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli altri usi urbani-residenziali).

Sono sempre ammesse le trasformazioni dall'uno all'altro degli usi ammessi, nel rispetto delle leggi e norme generali in materia di edilizia, requisiti igienico-sanitari degli edifici, scarichi idrici, parametri costruttivi, ecc. I cambiamenti di destinazione d'uso non devono compromettere le fisionomie originarie degli edifici e non devono comportare aumento del numero delle unità abitative preesistenti. Per i fabbricati con funzione originaria diversa dall'abitazione sono ammesse due unità abitative.

Qualora gli interventi di trasformazione edilizia siano effettuati secondo i criteri della bioedilizia, il numero delle unità abitative ricavabili è di una unità ogni 500 mc di volume lordo. L'eccedenza sui multipli di 500 mc lordi comporta la possibilità di un'ulteriore unità abitativa, purché questa risulti inferiore ai 100 mq di S. C.

4. (P) Infrastrutture

È ammessa la M. O. e M. S. della viabilità provinciale, comunale, forestale o interpodereale.

È consentita la realizzazione di nuove strade poderali o il prolungamento delle esistenti soltanto per motivi legati alla conduzione dei fondi agricoli, o al raggiungimento dei fabbricati ad uso agricolo se non già serviti da viabilità carrabile.

Le infrastrutture tecnologiche relative a:

- trattamento, distribuzione e stoccaggio di fonti energetiche (energia elettrica, gas);
- trasmissione di informazioni, suono, immagini, dati mediante reti di condutture (linee telefoniche, cablaggio con fibre ottiche, ecc.);
- captazione, potabilizzazione, adduzione di acqua mediante reti di condutture;
- raccolta dei reflui mediante reti di condutture, il loro trattamento e smaltimento;

sono ammesse nella *Zona C1* per impianti di rilevanza locale, solo se interrati e preferibilmente in corrispondenza di tracciati stradali esistenti. Non è ammesso il rinnovo di impianti esistenti non interrati, salvo il caso in cui vengano utilizzati sistemi, tecnologie e materiali di minor impatto ambientale.

Non è ammessa la realizzazione di nuovi siti per l'emittenza radio-televisiva.

Le infrastrutture e gli impianti di collegamento radio funzionali al telecontrollo delle infrastrutture di pubblica utilità sono ammessi a condizione che le soluzioni progettuali consentano di minimizzare gli impatti di carattere ambientale e paesaggistico.

Gli impianti per la fornitura dei servizi a banda larga e ultralarga sono ammessi nella forma di microimpianti o microcelle, progettati in modo tale da minimizzare gli impatti (ambientali e paesaggistici). Nella collocazione di questi impianti sono da privilegiare installazioni a ridosso di edifici o infrastrutture esistenti, in grado di dissimularne la presenza; il ricorso a supporti dedicati o ad elementi naturali (rocce) è ammesso quando non sussistono alternative.

Per tutti gli impianti di comunicazione gli interventi sulle infrastrutture esistenti e quelle in progetto sono realizzati nel rispetto dei seguenti criteri:

- adozione di infrastrutture (postazioni) a ridotto impatto visivo;
- adozione di soluzioni progettuali per le infrastrutture in grado di minimizzare gli impatti ambientali: riduzione delle collisioni con l'avifauna, vicinanza a reti elettriche;
- progettazione delle infrastrutture in modo da prevedere la possibilità di co-siting;
- progettazione coordinata degli apparati tecnologici a terra in modo da essere collocati in uno stesso manufatto (shelter);
- verifica della possibile condivisione degli apparati radianti.

5. Attività agricola

Terreni sottoposti a coltura

- (I) Le colture sono preferibilmente limitate ai versanti più stabili e di minor acclività, con una pendenza non superiore al 20% sui terreni argillosi e al 30 % sui substrati di altra natura, in alternativa possono essere adottate le modalità di uso e gestione più puntuali definite dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti. Per quanto riguarda le coltivazioni erbacee, sono da privilegiare i prati poliennali e le specie foraggere, eventualmente avvicendati con i cereali autunno-vernini; per quanto riguarda le coltivazioni arboree, sono da privilegiare quelle legate alle tradizioni locali, in particolare la vite e il ciliegio.
- (D) Per i terreni sottoposti a coltura, al fine di prevenire e contenere eventuali fenomeni di dissesto e di erosione, soprattutto nei periodi di maggiori precipitazioni, si applicano le modalità di uso e gestione definite dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti, nonché gli interventi previsti dalle norme di condizionalità della PAC, così come recepiti dalla Regione Emilia-Romagna.
- (P) È vietato l'impiego, anche a livello sperimentale, di sementi geneticamente modificate.

Arature

- (P) Devono essere eseguite lavorazioni poco profonde e in ogni caso spinte non al di sotto di 30 cm di profondità, da effettuare mediante l'impiego di macchine e organi lavoranti scaricatori che non frantumino eccessivamente il suolo. Grande attenzione deve essere rivolta all'esecuzione delle operazioni di

aratura lungo i versanti interessati da movimenti gravitativi e al margine di bacini calanchivi; in queste situazioni deve essere garantita una fascia di rispetto larga almeno 30 m rispetto al ciglio del calanco.

Trasformazioni geomorfologiche

- (P) Gli interventi di trasformazione geomorfologica, compresi sbancamenti e movimenti di terra, sono ammessi qualora:
- finalizzati al consolidamento o al ripristino di infrastrutture e servizi esistenti o di edifici in condizioni di rischio statico;
 - connessi all'attività edificatoria prevista dalla normativa vigente e comunque entro i limiti dell'area di sedime del fabbricato e delle sue pertinenze;
 - a fini colturali siano necessari per ripristinare le condizioni ordinarie per la lavorazione dei terreni a seguito di fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto di quanto previsto dal regio decreto n.3267 del 1923, della direttiva regionale approvata con la Deliberazione di Giunta n. 1117 del 11/07/2000 e di eventuali indicazioni formulate in merito dai competenti organi in materia.

Irrigazioni e drenaggi sotterranei

- (P) Devono essere mantenuti i drenaggi e, più in generale, le opere del presidio agricolo. Sono vietati gli interventi di realizzazione di impianti sotterranei di irrigazione che possono compromettere la stabilità del versante.

Regimazione delle acque

- (I) Al fine di limitare i movimenti gravitativi deve essere svolta una attenta regimazione delle acque superficiali, da conseguire preferibilmente mediante la riduzione delle dimensioni degli appezzamenti, l'apertura di scoline e fossi acquai, e la realizzazione di siepi che interrompano gli appezzamenti più estesi dei versanti.

6. (P) *Interventi selvicolturali*

In relazione alle formazioni vegetali o al tipo di governo, sono stabiliti i seguenti interventi selvicolturali:

Boschi cedui

Sono ammessi:

- i tagli di utilizzazione dei boschi cedui;
- conversione all'alto fusto dei cedui invecchiati;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, consistente nell'eliminazione del materiale secco di piante deperenti o malate;
- interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- tagli di utilizzazione.

Nuclei di fustaia transitoria

Sono ammessi:

- i tagli di utilizzazione;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, consistente nell'eliminazione del materiale secco di piante deperenti o malate;
- controllo e risanamento degli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Rimboschimenti e fustaie di conifere o misti

Sono ammessi:

- interventi colturali (come l'apertura di piccole buche, comunque inferiori a 1000 mq), diversificati a seconda dei tipi strutturali, mirati a favorire l'insediamento di specie autoctone e l'evoluzione naturale del soprassuolo;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Boschi ripariali

Sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, consistente nell'eliminazione del materiale secco di piante deperenti o malate ;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- interventi finalizzati alla sicurezza idraulica, attuati secondo la deliberazione della Giunta regionale n. 3939/1994, *Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna* e la direttiva della Giunta regionale 1587/2015, *Approvazione delle linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-Romagna* (BURER 301/2015).

Arbusteti e cespuglieti

Sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, consistente nell'eliminazione del materiale secco di piante deperenti o malate;
- interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Art. 33 – Zona C2, di protezione ambientale normale

1. (P) Definizione

La Zona C2, di protezione ambientale normale, comprende estesi ambiti territoriali, caratterizzati da un paesaggio rurale ambientalmente equilibrato e tipico della collina e della media montagna di questi luoghi. Numerosi sono i nuclei rurali di origine antica. In tale Zona gli interventi e le attività produttive, prevalentemente agricole, devono essere indirizzati a raggiungere requisiti di alta qualità e di piena sostenibilità ambientale.

Nella Zona C2 sono compatibili con gli obiettivi sopra citati, e pertanto ammesse, le attività di seguito riportate:

- a. ricerca scientifica, studio e osservazione condotte o autorizzate dall'Ente di Gestione;
- b. interventi volti alla conservazione del patrimonio naturale esistente;
- c. fruizione del pubblico per scopi didattici e ricreativi, svolta esclusivamente lungo i sentieri e le aree appositamente segnate, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento;
- d. libero accesso per la fruizione, esclusivamente sui sentieri appositamente segnalati; la sosta, il pic-nic e il bivacco esclusivamente negli appositi spazi segnalati, secondo le disposizioni previste dal Regolamento;
- e. attività agricole con le modalità definite al comma 6;
- f. interventi selvicolturali, con le modalità definite al comma 7;
- g. attività di spegnimento di incendi, di protezione civile e di soccorso;
- h. interventi di manutenzione dei percorsi esistenti;
- i. interventi edilizi previsti al comma 2;
- j. realizzazione delle infrastrutture di supporto necessarie al regolare svolgimento delle attività agricole, selvicolturali, zootecniche e nuove costruzioni rurali ad uso abitativo e di servizio agricolo unicamente se realizzate in funzione della conduzione del fondo;
- k. installazione di impianti tecnologici a rete, se di interesse esclusivamente locale e se realizzati con linee interrate;
- l. realizzazione di opere di difesa idrogeologica, idraulica e di bonifica del territorio;
- m. modifiche degli usi urbanistici con le modalità definite al comma 4;
- n. raccolta dei prodotti del sottobosco, entro i limiti ammessi dal Regolamento;
- o. M. O. e M. S. della viabilità provinciale, comunale, forestale o interpoderale;
- p. realizzazione di nuove strade poderali di servizio alle aziende agricole o il prolungamento delle esistenti;
- q. realizzazione di installazioni per l'osservazione naturalistica, l'avvistamento e il controllo della fauna selvatica.

2. (P) Interventi edilizi

Per gli edifici diversi da quelli di interesse storico e architettonico, sono ammessi gli interventi edilizi di M. O. e M. S., R. S., R. R. C., R. E. con ampliamenti, N. C., D. senza ricostruzione di elementi incongrui.

Gli interventi sono inoltre differenziati per tipologia di uso (abitativo o produttivo, agricolo e non agricolo).

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 della l.r. 24/2017 e della D.G.R. 623/2019 come integrata dalla D.G.R. n. 713/2019: *“Atto di coordinamento tecnico sull'ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell'imprenditore agricolo (articoli 36 e 49, L.R. n. 24/2017)”* nel territorio rurale la realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa, nell'osservanza delle previsioni di piano, soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse e solo nel caso in cui non sussistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso o nella trasformazione di fabbricati esistenti.

L'esigenza della costruzione di nuovi fabbricati aziendali produttivi è dimostrata attraverso la presentazione, in allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, di un Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA).

Per la costruzione di nuovi edifici diretti a soddisfare le esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, l'atto di coordinamento definisce i contenuti di una relazione sintetica dimostrativa della relativa esigenza, da produrre a corredo della richiesta o della presentazione del necessario titolo abilitativo edilizio, in coerenza ai principi ed alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2 della l.r. 24/2017.

Il PRA e la relazione sintetica, dimostrativa delle esigenze abitative, sono predisposti nel rispetto dei seguenti criteri, volti a preservare i caratteri paesaggistici ed ambientali della Zona C2:

- a. per i fabbricati di servizio collegati funzionalmente all'attività agricola, sono consentiti interventi di R. E. con un A. “una tantum” di 80 mq di S. C. e altezza massima di 7 m misurata in gronda;
- b. per i fabbricati di servizio collegati funzionalmente all'attività agricola, le nuove costruzioni o gli ampliamenti sono ammessi per le aziende che dimostrino una superficie complessiva di terreno in proprietà o in concessione di almeno 50.000 mq, nella misura di 0,016 mq di S. C. per ogni mq di terreno agricolo di proprietà o in gestione, con il limite massimo di 1.120 mq di S. C.. Tale indice può essere aumentato, altezze escluse, sino a 0,024 mq di S. C. per ogni mq di terreno agricolo di proprietà dell'azienda, con il limite massimo di 2.240 mq di S. C., se tutta l'attività dell'azienda agricola è svolta con metodo biologico, oppure se l'edificio è realizzato secondo i criteri della bioedilizia stabiliti nel Regolamento generale. Nella S. C. sono comprese sia le superfici esistenti sia quelle di nuova realizzazione; sono escluse le superfici di fabbricati che, pur di proprietà dell'azienda agricola, risultino regolarmente accatastati come edifici civili alla data di adozione delle presenti Norme;
- c. i terreni la cui superficie sia stata computata a fini edificatori non possono essere più computati ai fini dell'indice di utilizzazione fondiaria anche in caso di successivi frazionamenti;
- d. per gli interventi di N. C., come per gli ampliamenti di edifici esistenti, l'altezza massima misurata in gronda non può superare i 7 m;
- e. per i fabbricati ad uso abitativo collegati funzionalmente all'attività agricola, sono consentiti interventi di R. E. con un A. “una tantum” pari al 20% della S. C., fino al raggiungimento di una S. C. massima complessiva di 290 mq, oppure di 320 mq se tutta l'attività dell'azienda agricola è svolta con metodo biologico o se l'edificio è realizzato secondo i criteri della bioedilizia stabiliti nel Regolamento generale. L'altezza massima misurata in gronda non può superare i 7 m;
- f. è ammessa la costruzione ex-novo di manufatti edilizi di modesta entità, rivolti alla tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio o con funzioni di servizio all'abitazione e/o di arredo, quali ad esempio muretti di sostegno, pozzi, forni, pilastri votivi, pavimentazioni esterne, purché siano costruiti in materiali, forme e tipologie riconducibili alla tradizione locale e non interferiscano negativamente con il paesaggio; tali manufatti non possono in ogni caso superare i 4 mq in pianta e i 2,5 m in altezza;
- g. è esclusa la realizzazione di piscine fuori terra o interrate; la realizzazione di autorimesse è ammessa secondo le modalità stabilite al comma 3.

- h. la chiusura dei fondi è subordinata al rispetto degli obiettivi di tutela e protezione degli habitat, dei popolamenti vegetali e animali, delle specie floristiche e faunistiche e degli aspetti paesaggistici di cui alle presenti Norme; è inoltre ammessa solo se compatibile con il disposto delle norme relative alla accessibilità e fruizione del Parco. Il Regolamento definisce le modalità per la chiusura dei fondi.

3. *Fabbricato pertinenziale per uso rimessa e servizi*

- (P) Per favorire nella Zona C2, di protezione ambientale normale, l'attrattività ed il permanere del presidio antropico è consentita la realizzazione "una tantum" di un fabbricato ad uso servizio pertinenziale non classificabile come nuova costruzione ai sensi della normativa vigente, solo nei casi in cui si dimostri contemporaneamente:

- di non poter disporre di volumi già esistenti adatti allo scopo;
- di salvaguardare l'integrità degli edifici classificati come patrimonio architettonico.

Il fabbricato deve essere monopiano, di superficie massima pari a 25 mq al netto dei muri e di altezza media interna non superiore a 2,5 m, coperto a due falde e tipologicamente ricalcante per forme e materiali i tradizionali pro servizi del mondo rurale; la destinazione deve essere vincolata ad autorimessa o deposito attrezzi e sostituisce, obbligatoriamente, le eventuali baracche e gli elementi di disordine esistenti nelle aree di pertinenza.

Prima del rilascio del titolo abilitativo oppure prima dell'inizio dei lavori nei casi soggetti a comunicazione il richiedente sottoscrive l'atto unilaterale d'obbligo con il quale viene costituito un vincolo di destinazione d'uso ventennale dalla data di ultimazione dell'edificio. Il vincolo di destinazione del bene immobile verrà trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, a cura e a spese della parte obbligata, ai sensi dell'art. 2645 del codice civile.

Nei casi in cui le condizioni geomorfologiche dell'area di pertinenza lo consentano, il servizio dovrà essere costruito prioritariamente seminterrato o interrato, in adiacenza al fabbricato principale, e predisposto per l'installazione dei pannelli fotovoltaici.

L'ubicazione dell'edificio deve essere stabilita prevedendo:

- di non interferire negativamente con la percezione paesaggistica, minimizzando l'interferenza con visuali di interesse panoramico e la percezione da luoghi di frequentazione;
- qualora non sia possibile realizzarlo in adiacenza potrà essere posto sempre nelle immediate vicinanze ad una distanza non superiore a 25 ml, e comunque nell'area di pertinenza corrispondente al mappale catastale.

- (D) Il Regolamento individua gli schemi progettuali e tecnici esemplificativi con un abaco delle forme e dei materiali tradizionali cui riferire i progetti.

4. (P) *Usi urbanistici ammessi e trasformazioni d'uso*

Nella Zona C2, di protezione ambientale normale, sono ammessi:

- a. la residenza (compresi i bed & breakfast di cui alla l.r.16/2004);
- b. le attività agrituristiche di cui alla l.r. 4/2009;
- c. la lavorazione e conservazione di prodotti agricoli;
- d. la trasformazione e vendita diretta delle produzioni aziendali;
- e. esercizi commerciali di vicinato (commercio al dettaglio e pubblici esercizi) ed esercizi commerciali polifunzionali (l.r. 14/1998 e D.G.R. 2022 del 26 novembre 2018);
- f. artigianato di servizio alle persone;
- g. artigianato produttivo laboratoriale;
- h. uffici e studi professionali (uffici privati e gli studi professionali che hanno un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli altri usi urbani-residenziali).

Sono sempre ammesse le trasformazioni dall'uno all'altro degli usi ammessi nel rispetto delle leggi e norme generali in materia di edilizia, requisiti igienico-sanitari degli edifici, scarichi idrici, parametri costruttivi, ecc. I cambiamenti di destinazione d'uso non devono compromettere le fisionomie originarie degli edifici e non

devono comportare aumento del numero delle unità abitative preesistenti. Per i fabbricati con funzione originaria diversa dall'abitazione sono ammesse due unità abitative.

Qualora gli interventi di trasformazione edilizia siano effettuati secondo i criteri della bioedilizia, il numero delle unità abitative ricavabili è di una unità ogni 450 mc di volume lordo. L'eccedenza sui multipli di 450 mc lordi comporta la possibilità di un'ulteriore unità abitativa, purché questa risulti inferiore ai 100 mq di S. C.

5. (P) *Infrastrutture*

È ammessa la M. O. e M. S. della viabilità provinciale, comunale, forestale o interpoderale.

È consentita la realizzazione di nuove strade poderali o il prolungamento delle esistenti soltanto per motivi legati alla conduzione dei fondi agricoli o al raggiungimento dei fabbricati ad uso agricolo, se non già serviti da viabilità carrabile. È consentita la realizzazione di brevi tratti carrabili per il raggiungimento di fabbricati ad uso abitativo e di servizio all'abitazione non serviti da viabilità esistente.

Le infrastrutture tecnologiche relative a:

- trattamento, distribuzione e stoccaggio di fonti energetiche (energia elettrica, gas);
- trasmissione di informazioni, suono, immagini, dati mediante reti di condutture (linee telefoniche, cablaggio con fibre ottiche, ecc.);
- captazione, potabilizzazione, adduzione di acqua mediante reti di condutture;
- raccolta dei reflui mediante reti di condutture, il loro trattamento e smaltimento;

sono ammesse nelle Zone C2 per impianti di rilevanza locale, solo se interrati e preferibilmente in corrispondenza di tracciati stradali esistenti. Non è ammesso il rinnovo di impianti esistenti non interrati, salvo il caso in cui vengano utilizzati sistemi, tecnologie e materiali di minor impatto ambientale.

Non è ammessa l'installazione di impianti o postazioni per l'emittenza radio-televisiva. Le infrastrutture e gli impianti di collegamento radio funzionali al telecontrollo delle infrastrutture di pubblica utilità sono ammessi a condizione che le soluzioni progettuali consentano di minimizzare gli impatti di carattere ambientale e paesaggistico.

Gli impianti per la fornitura dei servizi a banda larga e ultralarga sono ammessi nella forma di microimpianti o microcelle, progettati in modo tale da minimizzare gli impatti (ambientali e paesaggistici). Nella collocazione di questi impianti sono da privilegiare installazioni a ridosso di edifici o infrastrutture esistenti, in grado di dissimularne la presenza; il ricorso a supporti dedicati o ad elementi naturali (rocce) è ammesso quando non sussistono alternative.

Le antenne esterne per la ricezione dei segnali radio, televisivi e della telefonia mobile (servizi UMTS, LTE, WiMax, etc.) sono scelte tra i modelli/colori in grado di minimizzare la percezione; sono altresì collocate in luoghi scarsamente visibili dagli spazi pubblici.

Per tutti gli impianti di comunicazione gli interventi sulle infrastrutture esistenti e quelle in progetto sono realizzati nel rispetto dei seguenti criteri:

- adozione di infrastrutture (postazioni) a ridotto impatto visivo;
- adozione di soluzioni progettuali per le infrastrutture in grado di minimizzare gli impatti ambientali: riduzione delle collisioni con l'avifauna, vicinanza a reti elettriche;
- progettazione delle infrastrutture in modo da prevedere la possibilità di co-siting;
- progettazione coordinata degli apparati tecnologici a terra in modo da essere collocati in uno stesso manufatto (shelter);
- verifica della possibile condivisione degli apparati radianti.

6. *Attività agricola*

Terreni sottoposti a coltura

- (1) Le colture sono preferibilmente limitate ai versanti più stabili e di minor acclività, con una pendenza non superiore al 20% sui terreni argillosi e al 30 % sui substrati di altra natura, in alternativa possono essere adottate le modalità di uso e gestione più puntuali definite dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti. Per quanto riguarda le coltivazioni erbacee, sono da privilegiare i prati poliennali e le specie

foraggiare, eventualmente avvicendati con i cereali autunno-vernini; per quanto riguarda le coltivazioni arboree, sono da privilegiare quelle legate alle tradizioni locali, in particolare la vite e il ciliegio.

(D) Per i terreni sottoposti a coltura, al fine di prevenire e contenere eventuali fenomeni di dissesto e di erosione, soprattutto nei periodi di maggiori precipitazioni, si applicano le modalità di uso e gestione definite dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti, nonché gli interventi previsti dalle norme di condizionalità della PAC.

(P) È vietato l'impiego, anche a livello sperimentale, di sementi geneticamente modificate.

Arature

(P) Devono essere eseguite lavorazioni poco profonde e in ogni caso non superiori ai 30 cm di profondità, da effettuare mediante l'impiego di macchine e organi lavoranti scarificatori che non frantumino eccessivamente il suolo. Grande attenzione deve essere rivolta all'esecuzione delle operazioni di aratura lungo i versanti interessati da movimenti gravitativi e al margine di bacini calanchivi; in queste situazioni deve essere garantita una fascia di rispetto larga almeno 30 m rispetto al ciglio del calanco.

Trasformazioni geomorfologiche

(P) Gli interventi di trasformazione geomorfologica, compresi sbancamenti e movimenti di terra, sono ammessi qualora:

- finalizzati al consolidamento o al ripristino di infrastrutture e servizi esistenti o di edifici in condizioni di rischio statico;
- connessi all'attività edificatoria prevista dalla normativa vigente e comunque entro i limiti dell'area di sedime del fabbricato e delle sue pertinenze;
- a fini colturali siano necessari per ripristinare le condizioni ordinarie per la lavorazione dei terreni a seguito di fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto di quanto previsto dal regio decreto n.3267 del 1923, della direttiva regionale approvata con la Deliberazione di Giunta n. 1117 del 11/07/2000 e di eventuali indicazioni formulate in merito dai competenti organi in materia.

Irrigazioni e drenaggi sotterranei

(P) Devono essere mantenuti i drenaggi e, più in generale, le opere del presidio agricolo. Sono vietati gli interventi di realizzazione di impianti sotterranei di irrigazione che possono compromettere la stabilità del versante.

Regimazione delle acque

(I) Al fine di limitare i movimenti gravitativi deve essere svolta un'attenta regimazione delle acque superficiali, da conseguire preferibilmente mediante la riduzione delle dimensioni degli appezzamenti, con l'apertura di scoline e fossi acquai, e la realizzazione di siepi che interrompano gli appezzamenti più estesi dei versanti.

7. (P) Interventi selvicolturali

In relazione alle formazioni vegetali o al tipo di governo, sono stabiliti i seguenti interventi selvicolturali:

Boschi cedui

Sono ammessi:

- tagli di utilizzazione dei boschi cedui;
- conversione all'alto fusto dei cedui invecchiati;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, consistente nell'eliminazione del materiale secco di piante deperenti o malate;
- interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- tagli di utilizzazione.

Nuclei di fustaia transitoria

Sono ammessi:

- i tagli di utilizzazione;

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, consistente nell'eliminazione del materiale secco di piante deperenti o malate;
- controllo e risanamento degli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Rimboschimenti e fustaie di conifere o misti

Sono ammessi:

- interventi colturali (come l'apertura di piccole buche, comunque inferiori a 1000 mq), diversificati a seconda dei tipi strutturali, mirati a favorire l'insediamento di specie autoctone e l'evoluzione naturale del soprassuolo;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Boschi ripariali

Sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, consistente nell'eliminazione del materiale secco di piante deperenti o malate;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- interventi finalizzati alla sicurezza idraulica, attuati secondo la deliberazione della Giunta regionale n. 3939/1994, *Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna* e la direttiva della Giunta regionale 1587/2015, *Approvazione delle linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-Romagna* (BUR 301/2015).

Arbusteti e cespuglieti

Sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, consistente nell'eliminazione del materiale secco di piante deperenti o malate;
- interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Art. 34 – Zona D territorio urbano e urbanizzabile

1. (D) Definizione

La Zona D corrisponde al territorio urbano e urbanizzabile all'interno del territorio del Parco. Per tale Zona il PTP definisce i limiti e le condizioni alle trasformazioni urbane, in coerenza con le finalità generali e particolari del Parco.

Sono inclusi in Zona D i “centri storici” e gli “ambiti urbani consolidati”.

La disciplina urbanistica di tali Zone è demandata agli strumenti urbanistici comunali, i quali specificano e articolano le previsioni del PTP, armonizzandole con le finalità di sviluppo delle realtà urbane.

2. (P) Identificazione delle zone

Le Zone D sono riportate nella Tavola n. 18 – *Carta dell'assetto del territorio e zonizzazione*, e corrispondono ai seguenti nuclei urbanizzati:

- Pieve di Trebbio;
- Castellino delle Formiche;
- Samone;
- Case Rastelli;
- Gainazzo.

3. Interventi ammessi nei centri storici

(P) I nuclei urbanizzati di Pieve di Trebbio, Castellino delle Formiche, Samone e Gainazzo sono identificati anche come “centri storici” e pertanto:

- a. è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti, anche isolati

che costituiscono testimonianza storica o culturale;

- b. sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;
- c. non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi, nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici;
- d. la pianificazione comunale può individuare e disciplinare gli eventuali ambiti da sottoporre ad attuazione indiretta.

In questi nuclei sono ammessi gli interventi edilizi di M. O. e M. S., R. S., R. R. C., D. con ricostruzione; sono vietate nuove opere edilizie, ivi comprese piscine e autorimesse, fuori terra o interrato, l'ampliamento di costruzioni esistenti, e l'esecuzione di altre opere che non siano specificamente rivolte alla tutela e riqualificazione del nucleo.

- (I) La strumentazione urbanistica può individuare parti del centro storico di Gainazzo prive dei caratteri architettonici, culturali e testimoniali, ai fini dell'eliminazione degli elementi incongrui e del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia, anche attraverso interventi di R. E.

- (D) Per le Zone D, la pianificazione comunale:

- prevede misure per la salvaguardia della permeabilità residua dei terreni non edificati nelle aree urbanizzate;
- approfondisce lo studio del sistema delle reti fognanti e dei sistemi depurativi, con particolare attenzione alle necessità di risanamento delle reti fognarie inadeguate;
- individua le eventuali attività produttive in essere che presentino rischi areali o puntuali di inquinamento della falda, favorendo la diffusione di opere e tecnologie tendenti alla mitigazione dei rischi di inquinamento. Per le attività produttive che non possono attestare la loro compatibilità, sono predisposti incentivi al trasferimento.

4. *Interventi ammessi nei centri da riqualificare*

- (D) Il nucleo urbanizzato di Casa Rastelli viene identificato come "Ambito da riqualificare". Per quest'ambito gli strumenti urbanistici generali definiscono gli interventi di riqualificazione da attuare attraverso gli strumenti attuativi previsti dalla l.r. 24/2017.
- (P) Nei centri da riqualificare sono ammessi gli interventi edilizi di M. O. e M. S., R. S., R. R. C., la R. E. con A., la N. C. e la D. senza ricostruzione degli elementi incongrui.

5. (P) *Infrastrutture*

Nelle Zone D è consentita la realizzazione di brevi tratti carrabili per il raggiungimento di fabbricati ad uso abitativo e di servizio all'abitazione non serviti da viabilità esistente.

Le infrastrutture tecnologiche relative a:

- trattamento, distribuzione e stoccaggio di fonti energetiche (energia elettrica, gas);
- trasmissione di informazioni, suono, immagini, dati mediante reti di condutture (linee telefoniche, cablaggio con fibre ottiche, ecc.);
- captazione, potabilizzazione, adduzione di acqua mediante reti di condutture;
- raccolta dei reflui mediante reti di condutture, il loro trattamento e smaltimento;

sono ammesse nelle Zone D per impianti di rilevanza locale, solo se interrati e preferibilmente in corrispondenza di tracciati stradali esistenti. Non è ammesso il rinnovo di impianti esistenti non interrati, salvo il caso in cui vengano utilizzati sistemi, tecnologie e materiali di minor impatto ambientale.

Non è ammessa l'installazione di impianti o postazioni per l'emittenza radio-televisiva.

Le infrastrutture e gli impianti di collegamento radio funzionali al telecontrollo delle infrastrutture di pubblica utilità sono ammessi a condizione che le soluzioni progettuali consentano di minimizzare gli impatti di carattere ambientale e paesaggistico.

Gli impianti per la fornitura dei servizi a banda larga e ultralarga sono ammessi nella forma di microimpianti o microcelle, progettati in modo tale da minimizzare gli impatti (ambientali e paesaggistici). Nella

collocazione di questi impianti sono da privilegiare installazioni a ridosso di edifici o infrastrutture esistenti, in grado di dissimularne la presenza; il ricorso a supporti dedicati o ad elementi naturali (rocce) è ammesso quando non sussistono alternative.

Le antenne esterne per la ricezione dei segnali radio, televisivi e della telefonia mobile (servizi UMTS, LTE, WiMax, etc.) sono scelte tra i modelli/colori in grado di minimizzare la percezione; sono altresì collocate in luoghi scarsamente visibili dagli spazi pubblici.

Per tutti gli impianti di comunicazione gli interventi sulle infrastrutture esistenti e quelle in progetto sono realizzati nel rispetto dei seguenti criteri:

- adozione di infrastrutture (postazioni) a ridotto impatto visivo;
- adozione di soluzioni progettuali per le infrastrutture in grado di minimizzare gli impatti ambientali: riduzione delle collisioni con l'avifauna, vicinanza a reti elettriche;
- progettazione delle infrastrutture in modo da prevedere la possibilità di co-siting;
- progettazione coordinata degli apparati tecnologici a terra in modo da essere collocati in uno stesso manufatto (shelter);
- verifica della possibile condivisione degli apparati radianti.

Art. 35 – Area contigua

1. (I) Definizione

L'Area contigua assolve la funzione di transizione e relazione tra territorio esterno e il Parco, costituendo un ambito di connessione e di filtro ambientale e paesaggistico, in particolare nel capoluogo di Zocca, nelle aree urbanizzate di Roccamalatina e di Samone in Comune di Guiglia, nell'area faunistica di Festà in Comune di Marano sul Panaro e soprattutto nei confronti del territorio agricolo normale. Nell'Area contigua sono incentivate le attività utili a promuovere e rafforzare l'immagine e le funzioni del Parco.

Gli obiettivi sono pertanto la conservazione e il miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche, la promozione ed il sostegno di attività produttive compatibili con le finalità del Parco.

2. Attività, usi urbanistici ammessi e trasformazioni d'uso

(D) Nell'Area contigua il cambio di destinazione d'uso è ammesso nella misura e con le modalità stabilite dalla strumentazione urbanistica.

Gli edifici esistenti con tipologia d'uso in contrasto con le finalità delle presenti Norme sono individuati dall'Ente di Gestione di concerto con il Comune; il recupero di questi edifici può essere effettuato in aree concordate con il Comune, esterne al Parco e all'Area contigua, previa demolizione e ripristino dei luoghi originari ed eventuale cessione all'Ente di Gestione delle aree interessate.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive, riguardanti gli ambiti o parti degli ambiti inclusi nell'Area contigua, contenute nella legislazione e nella normativa statale e regionale, nonché negli strumenti di pianificazione territoriale sovracomunali vigenti, ed in particolare nel PTCP o PTAV.

(P) In conformità all'art. 25, commi 4 e 5, della l. r. 6/2005, nell'Area contigua è vietato l'insediamento di nuove attività di smaltimento e recupero dei rifiuti e l'esercizio di attività estrattive.

3. Disposizioni per la pianificazione comunale e per gli interventi edilizi

(D) Nell'Area contigua gli strumenti urbanistici stabiliscono norme che consentono lo svolgersi delle attività disciplinate dal presente articolo.

(D) Gli spazi eventualmente necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio (pubblico, d'uso collettivo o privato), turistiche, residenziali e produttive, devono essere prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato.

(D) La previsione, da parte dei piani urbanistici comunali di nuove urbanizzazioni è ammissibile ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno del territorio urbanizzato. Tali aree sono individuate in contiguità con il sistema insediativo e sono servite da una rete infrastrutturale esistente.

- (D) Al fine di tutelare e mantenere i caratteri originari naturalistici o di interesse storico, architettonico e ambientale ricompresi nell'Area contigua, gli strumenti urbanistici recepiscono i beni e le aree di valore ambientale e storico-culturale da assoggettare a misure di salvaguardia, riportati in particolare nella Tavola n. 4 – *Carta dei valori naturalistici* e nella Tavola n. 16 – *Carta dei valori paesaggistici e beni culturali*. Per la tutela degli stessi, i piani sono tenuti a specificare con maggiore dettaglio gli indirizzi e le direttive riportate al Capo III delle presenti Norme e nel Regolamento.
- (D) In sede di formazione o di variante degli strumenti urbanistici, è posta particolare cura nel conservare e valorizzare i collegamenti tra zone urbanizzate e punti di accesso al Parco, e tra i sistemi di verde o di aree pubbliche comunali e il territorio del Parco.
- (P) Per i fabbricati di servizio ed i fabbricati ad uso abitativo collegati funzionalmente all'attività agricola, sono consentiti interventi di R. E. con un A. o interventi di N. C., unicamente se realizzate in funzione della conduzione del fondo.
- (I) Gli strumenti urbanistici comunali definiscono gli indici urbanistici, tenendo conto:
- dei contesti ambientali e paesaggistici presenti nell'Area contigua;
 - del fatto che l'attività dell'azienda agricola sia svolta, in tutto o in parte, con metodo biologico;
 - che l'edificio sia realizzato secondo i criteri della bioedilizia.
- (D) Nei casi in cui i la strumentazione urbanistica preveda la possibilità di nuova edificazione entro i limiti formulati nel presente articolo, sono definite dagli stessi le limitazioni all'altezza ed alla sagoma dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche.
- (P) In funzione di documentate esigenze agronomiche e dietro presentazione di apposito progetto specifico redatto da tecnico abilitato, è ammessa la modifica del tracciato delle strade poderali ed interpoderali esistenti e la costruzione di nuove strade.
- (P) Sono ammessi l'installazione di impianti tecnologici a rete, se di interesse esclusivamente locale, da realizzare adottando efficaci criteri di minimizzazione degli impatti visivi e ambientali. Le opere devono essere oggetto di nulla-osta dell'Ente di Gestione, il quale è rilasciato, ove previsto per legge, all'interno dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale.
- Non è ammessa l'installazione di nuovi siti per l'emittenza radio-televisiva. Nei siti esistenti la realizzazione di nuovi impianti è subordinata ad una riduzione degli impatti paesaggistici mediante condivisione delle postazioni (co-siting), degli apparati radianti e degli locali per l'alloggiamento degli apparati a terra.
- L'istallazione delle infrastrutture e degli impianti per la telefonia cellulare e quelli di collegamento radio funzionali al telecontrollo delle infrastrutture di pubblica utilità sono ammessi a condizione che le soluzioni progettuali consentano di minimizzare gli impatti di carattere ambientale e paesaggistico.
- Gli impianti per la fornitura dei servizi a banda larga e ultralarga sono ammessi nella forma di microimpianti o microcelle, progettati in modo tale da minimizzare gli impatti (ambientali e paesaggistici). Nella collocazione di questi impianti sono da privilegiare istallazioni a ridosso di edifici o infrastrutture esistenti, in grado di dissimularne la presenza; il ricorso a supporti dedicati o ad elementi naturali (rocce) è ammesso quando non sussistono alternative.
- Per tutti gli impianti di comunicazione gli interventi sulle infrastrutture esistenti e quelle in progetto sono realizzati nel rispetto dei seguenti criteri:
- adozione di infrastrutture (postazioni) a ridotto impatto visivo;
 - adozione di soluzioni progettuali per le infrastrutture in grado di minimizzare gli impatti ambientali: riduzione delle collisioni con l'avifauna, vicinanza a reti elettriche;
 - progettazione delle infrastrutture in modo da prevedere la possibilità di co-siting;
 - progettazione coordinata degli apparati tecnologici a terra in modo da essere collocati in uno stesso manufatto (shelter);
 - verifica della possibile condivisione degli apparati radianti.

Le antenne esterne per la ricezione dei segnali radio, televisivi e della telefonia mobile (servizi UMTS, LTE, WiMax, etc.) sono scelte tra i modelli/colori in grado di minimizzare la percezione; sono altresì collocate in luoghi scarsamente visibili dagli spazi pubblici.

4. (P) Disposizioni per le attività selvicolturali

In relazione alle formazioni vegetali o al tipo di governo, sono stabiliti i seguenti interventi selvicolturali:

Boschi cedui

Sono ammesse le utilizzazioni dei boschi cedui solo per i soprassuoli “non invecchiati”, ovvero di età non superiore ad una volta e mezzo il turno minimo stabilito dal Regolamento Forestale, ad esclusione dei cedui di robinia.

Il numero di matricine da rilasciare ad ettaro è determinato secondo i parametri indicati dal Regolamento Forestale. Non sono ammessi i tagli di utilizzazione dei boschi “cedui invecchiati”, ovvero che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a una volta e mezzo il turno minimo stabilito dal Regolamento Forestale.

Per tali soprassuoli sono ammessi interventi di:

- conversione all’alto fusto dei cedui invecchiati;
- interventi di indirizzo e controllo dell’evoluzione spontanea della vegetazione, consistente nell’eliminazione del materiale secco di piante deperenti o malate;
- contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Nuclei di fustaia transitoria e di alto fusto

Sono ammessi:

- i tagli di utilizzazione solo nel caso di fustaie transitorie, attraverso i tagli successivi;
- interventi di indirizzo e controllo dell’evoluzione spontanea della vegetazione;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Rimboschimenti e fustaie di conifere o misti

Sono ammessi:

- interventi colturali (come l’apertura di piccole buche, comunque inferiori a 1000 mq), diversificati a seconda dei tipi strutturali, mirati a favorire l’insediamento di specie autoctone e l’evoluzione naturale del soprassuolo;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Boschi ripariali

Sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell’evoluzione spontanea della vegetazione, consistente nell’eliminazione del materiale secco di piante deperenti o malate;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- interventi finalizzati alla sicurezza idraulica, attuati secondo la deliberazione della Giunta regionale n. 3939/1994, *Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l’attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna* e la direttiva della Giunta regionale 1587/2015, *Approvazione delle linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua naturali dell’Emilia-Romagna* (BUR 301/2015).

Arbusteti e cespuglieti

Sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell’evoluzione spontanea della vegetazione, consistente nell’eliminazione del materiale secco di piante deperenti o malate;
- contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

5. Gestione faunistico-venatoria

- (P) Nel rispetto dell'art. 38 della l. r. 6/2005, nell'Area contigua l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'Area contigua.
- (D) Il Regolamento, o un suo stralcio di durata almeno biennale, stabilisce le misure di disciplina dell'attività faunistico-venatoria nell'Area contigua, anche dividendola in sottozone e precisando, in particolare, i tempi, le modalità e le specie cacciabili. Le misure di disciplina dell'attività venatoria e la densità venatoria ammissibile nell'Area contigua devono garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.
- (D) Alla gestione a fini venatori dell'Area contigua provvede lo stesso Ente di Gestione in forma diretta, previa intesa con la Provincia, ovvero altro soggetto previa sottoscrizione di convenzione.
- (I) L'Ente di Gestione, attraverso il Regolamento, può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria.

6. Attività agricola

Trasformazioni geomorfologiche

- (P) Gli interventi di trasformazione geomorfologica, compresi sbancamenti e movimenti di terra, sono ammessi qualora:
 - finalizzati al consolidamento o al ripristino di infrastrutture e servizi esistenti o di edifici in condizioni di rischio statico;
 - connessi all'attività edificatoria prevista dalla normativa vigente e comunque entro i limiti dell'area di sedime del fabbricato e delle sue pertinenze;
 - a fini colturali siano necessari per ripristinare le condizioni ordinarie per la lavorazione dei terreni a seguito di fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto di quanto previsto dal regio decreto n.3267 del 1923, della direttiva regionale approvata con la Deliberazione di Giunta n. 1117 del 11/07/2000 e di eventuali indicazioni formulate in merito dai competenti organi in materia.

Art. 36 – Infrastrutture per la mobilità e la sosta

1. (P) Definizione

In conformità all'art. 25 della l. r. 6/2005, il PTP individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale. Le strutture edilizie, le aree attrezzate e le infrastrutture individuati nella Tavola n. 17 – *Carta infrastrutture e servizi per la mobilità, la sosta e la fruizione del Parco* sono da mantenere e/o destinare all'uso pubblico per la fruizione del Parco. Al fine di garantire un efficiente ed equilibrato sistema di accessibilità e di fruizione del Parco, il PTP individua:

- la rete viabilistica di attraversamento, avvicinamento o ingresso al Parco, i parcheggi pubblici;
- la rete sentieristica esistente e da allestire, suddivisa tra uso prevalentemente pedonale e uso plurimo (pedonale, ciclabile, equestre);
- un insieme di edifici, o parti di edifici e loro aree di pertinenza, destinate o da destinare ad ospitare strutture di organizzazione delle attività del Parco e di appoggio alla visita dello stesso (Centro visita, Centro Parco, Rifugio, Punto di informazioni e di accoglienza);
- un insieme di aree aperte destinate alla fruizione più intensiva, attrezzate o da attrezzare in modo adeguato a sostenere un particolare carico di visitatori (aree sosta);
- le infrastrutture per il soccorso e la sicurezza.

2. Rete della viabilità veicolare

(P) La viabilità veicolare, dove è ammesso l'accesso con mezzi motorizzati all'interno del Parco, è individuata nella Tavola n. 17, e viene suddivisa tra:

- a. viabilità veicolare di attraversamento ed ingresso nel Parco; include le strade provinciali e comunali che non hanno limitazioni all'accesso. Tali strade, se interne al Parco, possono essere oggetto di M.O. e M.S., o di modifica della sezione stradale nel caso di motivate ragioni di sicurezza e dimostrata la compatibilità ambientale dell'intervento;
- b. viabilità principale di ingresso nel Parco a traffico regolamentato; include le strade comunali o pubbliche il cui accesso è definito dal Regolamento generale del Parco. Tali strade possono essere soggette ad interventi di manutenzione e riqualificazione della sede stradale e della carreggiata, compresa la nuova pavimentazione, allo scopo di privilegiare l'uso pedonale, ciclabile ed equestre, nonché garantire l'accesso alle singole proprietà e il transito dei mezzi di servizio ed agricoli.

I parcheggi per i veicoli ad uso pubblico per la fruizione del Parco, distinti tra esistenti e di progetto, sono individuati nella Tavola n. 17.

(D) La progettazione dei parcheggi deve farsi carico del corretto inserimento ambientale, attraverso:

- la scelta di materiali e tipologie costruttive stabilite dal Regolamento;
- la preferenza per soluzioni che assicurino la permeabilità e garantiscano il minimo impatto ambientale;
- l'impianto di specie vegetali arboree o arbustive, scelte tra quelle previste dal Regolamento, con funzioni di ombreggiamento e di mitigazione dell'impatto visivo;
- l'installazione di pannelli informativi.

3. Rete sentieristica

(P) La Tavola n. 17 individua la rete dei sentieri necessari a garantire la completa e opportuna accessibilità al territorio protetto. La rete sentieristica è suddivisa tra uso prevalentemente pedonale e uso plurimo (pedonale, ciclabile, equestre). I sentieri sono inoltre suddivisi tra quelli esistenti ed accessibili e quelli da allestire. Sui sentieri ed i percorsi escursionistici del Parco non è consentito il transito di mezzi motorizzati, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di manutenzione e dei mezzi per le attività agroforestali, ove l'attuale dimensione del sentiero lo consente.

(D) Le modalità di accesso ai sentieri, limitate ad usi pedonali, ciclabili ed equestri, sono definite dal Regolamento, anche in base alle esigenze della produzione agricola e prevedendo eventuali forme di convenzionamento con le proprietà interessate.

(D) Gli interventi per l'allestimento o il ripristino dei sentieri sono finalizzati al corretto inserimento nell'ambiente circostante (sezioni non superiori a 2,5 m, fondo permeabile, piantumazione di alberi e siepi, ecc.) e alla informazione degli utenti (tabelle, bacheche illustrative, ecc.). A margine dei sentieri possono essere realizzate piccole aree per la sosta dei visitatori, esclusivamente nei tratti ricadenti in Zona C e in Area contigua.

(P) La Tavola n. 17 indica i nuovi tratti di sentiero da realizzare a cura dell'Ente di Gestione; oltre a questi, su proposta dell'Ente di Gestione, possono essere realizzati altri sentieri, oppure interventi di variazione di percorsi esistenti, al fine di migliorare la fruibilità.

4. (P) Strutture del Parco

Le strutture del Parco ospitano diverse attività ed hanno funzioni di appoggio alla visita dello stesso come il Centro visita, il Centro Parco, il Centro visita-Rifugio, il Punto di informazione e di accoglienza, le aree di sosta, le infrastrutture per il soccorso e la sicurezza.

Le infrastrutture individuate nella Tavola n. 17 e descritte sinteticamente all'Allegato n. 6, in quanto destinate a funzioni di appoggio alla fruizione e allo sviluppo del Parco, sono da considerare a tutti gli effetti parti integranti del Parco, indipendentemente dalla titolarità del possesso e della gestione e indipendentemente dall'ubicazione, che può ricadere nel Parco o nell'Area contigua.

La realizzazione dei progetti di sistemazione delle strutture per insediare le funzioni previste è attuata con interventi edilizi diretti, secondo le norme previste dal PTP e dagli strumenti urbanistici comunali.

I soggetti attuatori degli interventi possono essere l'Ente di Gestione, oppure altri enti pubblici o privati che si impegnino, tramite apposita convenzione, con l'Ente di Gestione alla utilizzazione delle strutture, secondo quanto previsto dalle presenti Norme.